

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

609^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

SABATO 16 NOVEMBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	FIOCCHI (<i>Misto-PLI</i>)	Pag. 10, 103
DISEGNI DI LEGGE		DE CINQUE (<i>DC</i>), relatore	10 e <i>passim</i>
Seguito della discussione:		* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le fi- nanze	11 e <i>passim</i>
«Disposizioni per ampliare le basi imponibi- li, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immo- bili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti» (3005) (<i>Col- legato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento</i>):		BERLANDA (<i>DC</i>)	11
PRESIDENTE	3	* FORMICA, ministro delle finanze	12
GAROFALO (<i>Com.-PDS</i>)	9 e <i>passim</i>	BRINA (<i>Com.-PDS</i>)	21, 95, 127
BERTOLDI (<i>Com.-PDS</i>)	9 e <i>passim</i>	NEBBIA (<i>Sin. Ind.</i>)	24
RASTRELLI (<i>MSI-DN</i>)	10	* LIBERTINI (<i>Rifond. Com.</i>)	26
		* CAVAZZUTI (<i>Sin. Ind.</i>)	27, 94
		* BOATO (<i>Fed. Eur. Ecol.</i>)	29
		POLLICE (<i>Misto-Fed. Verdi</i>)	31 e <i>passim</i>
		MANTICA (<i>MSI-DN</i>)	32 e <i>passim</i>
		RUFFOLO, ministro dell'ambiente	33
		FAVILLA (<i>DC</i>), relatore	40 e <i>passim</i>
		LEONARDI (<i>DC</i>)	47 e <i>passim</i>
		CAPPELLI (<i>DC</i>)	51 e <i>passim</i>
		COVI (<i>Repubb.</i>)	64, 68, 72
		FERRARA SALUTE (<i>Repubb.</i>)	66, 95
		* RUBNER (<i>Misto-SVP</i>)	69
		BEORCHIA (<i>DC</i>)	69, 74

PELLEGRINO Giovanni (Com.-PDS) Pag. 69 e passim		ALLEGATO	
ACONE (PSI)	72, 87		
* ACQUARONE (DC)	85	DISEGNI DI LEGGE	
* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	95	Annunzio di presentazione	Pag. 129
GIUSTINELLI (Com.-PDS)	96	Approvazione da parte di Commissioni per-	
Verifica del numero legale	97	manenti	129
SULLA MORTE DEL SENATORE FRAN-		GOVERNO	
CESCO FRANCO		Trasmissione di documenti	129
PRESIDENTE	128		
FORMICA, ministro delle finanze	128	N. B. - L'asterisco indica che il testo del discor-	
		so non è stato restituito corretto dall'oratore	

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Arfè, Argan, Barca, Bernardi, Bo, Bufalini, Busseti, Candioto, Casoli, Cattanei, Citaristi, De Rosa, Di Lembo, Dujany, Elia, Evangelisti, Ferrara Pietro, Fontana Walter, Gualtieri, Leone, Lotti, Marinucci Mariani, Mariotti, Meoli, Ongaro-Basaglia, Onorato, Patriarca, Riz, Salvi, Sanesi, Triglia, Ulianich, Valiani, Vecchietti, Ventre, Visca, Visibelli, Vitalone.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti» (3005) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3005.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che la votazione finale del disegno di legge dovrà essere effettuata a scrutinio simultaneo palese con procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma del Regolamento.

Nella seduta di ieri abbiamo iniziato l'esame dell'articolo 20 ed è stata respinta la proposta di stralcio n. 12, presentata dai senatori Visentini e Covi.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO IV

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Art. 20.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 24, comma 2, le parole «nè quelli dati in affitto per usi non agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonchè quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 51.»;

b) nell'articolo 33, comma 3, dopo le parole: «le unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «e le loro pertinenze».

2. La disposizione di cui alla lettera *a)* del comma 1 si applica dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1990.

3. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 28, comma 3, le parole «registro, conforme» sono sostituite dalle seguenti: «registro o conforme»;

b) nell'articolo 33, comma 1, dopo le parole: «L'ufficio del registro» sono inserite le seguenti: «, fuori dei casi di cui al secondo e al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 37,»;

c) nell'articolo 33, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. L'ufficio, in sede di controllo della liquidazione eseguita dal soggetto passivo di imposta, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile, nella indicazione delle esclusioni di cui al comma 2»;

d) nell'articolo 34, comma 1, le parole: «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di versamento dell'imposta principale nell'ipotesi di cui al secondo e al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 37, ovvero dalla data di notificazione della liquidazione da parte dell'ufficio dell'imposta principale»;

e) nell'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare con

gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione. Se l'attivo ereditario supera lire 500.000.000 il pagamento dell'imposta principale deve essere eseguito con versamento all'ufficio, previa liquidazione da parte degli eredi e dei legatari, all'atto della presentazione della dichiarazione. Se l'attivo ereditario è inferiore al predetto importo, il pagamento dell'imposta principale può essere eseguito, con versamento all'ufficio, previa liquidazione da parte degli eredi e dei legatari all'atto della presentazione della dichiarazione.»;

f) il comma 1 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«1. Quando l'attivo ereditario supera lire 500.000.000 al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento dell'imposta, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora, all'atto della presentazione della dichiarazione e per il rimanente importo, in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente al predetto pagamento, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.»;

g) nell'articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La presentazione della proposta interrompe il termine indicato nel comma 1 dell'articolo 37 e sospende l'obbligo del versamento nell'ipotesi di cui al secondo e al terzo periodo del comma 1 del predetto articolo.»;

2) nel comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla notifica della liquidazione da parte dell'ufficio nei casi di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 37, ovvero entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7 nei casi di cui al secondo e al terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 37.»;

3) nel comma 9, le parole: «dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine per il pagamento delle somme di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento delle somme di cui al comma 1 deve essere effettuato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, nei casi di cui all'articolo 37, con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1.»;

h) nell'articolo 52, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica per l'omesso o incompleto pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 37, comma 1, secondo e terzo periodo.»;

i) nell'articolo 56, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5.».

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano alle dichiarazioni di successione il cui termine di presentazione scade successivamente al 28

febbraio 1992. Il decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che approva un nuovo modello per la dichiarazione delle successioni deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 gennaio 1992.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1992 il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è sostituito dal seguente:

«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonchè sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che può determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del CIP n. 20 del 31 luglio 1991. Per il "Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

...) nell'articolo 10, comma 1, lettera m), nel primo periodo, dopo le parole: «contro gli infortuni», sono inserite le seguenti: «, i contributi ad associazioni sindacali e di categoria fino al limite massimo di lire 150 mila», e, nell'ultimo periodo, dopo le parole: «premi di assicurazione», sono inserite le seguenti: «e dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria»;

...) nell'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «del comma 1», sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria,»;

20.3

GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO,
POLLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1991».

20.1

MANTICA, RASTRELLI

All'emendamento 20.2, al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24 e dalle somme risultanti da regolare fattura, corrisposte, per la compilazione della denuncia di successione e per la liquidazione delle relative imposte, a professionisti, iscritti in albi o ruoli, sino ad un massimo di lire 2 milioni.”;

b) all'articolo 28, comma 3, le parole: “registro, conforme” sono sostituite dalle seguenti: “registro o conforme”;

b-bis) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'imposta principale di successione deve essere liquidata dagli eredi e legatari e versata all'ufficio, all'atto della presentazione della dichiarazione prevista all'articolo 28, comma 1, o delle dichiarazioni integrative e modificative, presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3. Devono essere inoltre liquidate e versate, contestualmente all'imposta principale di successione, l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, in deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e l'imposta ipotecaria e catastale, in deroga al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”.

20.2/1

DE CINQUE, *relatore*

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 3, le parole: “registro, conforme” sono sostituite dalle seguenti: “registro o conforme”.

b) nell'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento dell'imposta principale di successione, e delle imposte ipotecaria e catastale deve essere eseguito con versamento all'ufficio, previa liquidazione da parte degli eredi e legatari, all'atto della presentazione della dichiarazione, o delle dichiarazioni integrative e modificative presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3. Tra le passibilità riducibili può essere inserito, se debitamente documentato, l'importo corrisposto a professionisti iscritti in albi o ruoli per la compilazione delle denunce di successione e liquidazione delle imposte, sino ad un massimo di lire 2 milioni.";

c) nell'articolo 33, comma 2, le parole: "in sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere" sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio, in sede di controllo della liquidazione eseguita dal soggetto passivo d'imposta, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e nella liquidazione della imposta, e ad escludere".

d) nell'articolo 34, comma 1, le parole: "dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di versamento dell'imposta principale".

e) nell'articolo 37, comma 1, dopo la parola: "principale" sono inserite le seguenti: "salvo i casi in cui la stessa sia liquidata dal dichiarante";

f) nell'articolo 38, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle sopratasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora all'atto della presentazione della dichiarazione, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente al predetto pagamento, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione, e viene accordata entro 90 giorni dalla data della richiesta stessa.";

g) nell'articolo 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "la presentazione della proposta interrompe il termine indicato nel comma 1 dello articolo 37 e sospende l'obbligo del versamento nei casi in cui l'imposta è liquidata dal dichiarante".

2) nel comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro 60 giorni dalla notifica della liquidazione da parte dell'ufficio nei casi in cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 37, ovvero entro 60 giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7 nei casi in cui l'imposta è liquidata dal dichiarante.";

3) nel comma 9, le parole: "dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine per il pagamento delle somme di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento delle somme di cui al comma 1 deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione nei casi di cui all'articolo 37, con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1";

h) nell'articolo 52, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica per l'omesso o incompleto pagamento dell'imposta liquidata dal dichiarante.";

i) nell'articolo 56, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5".

4. le disposizioni del comma 3 si applicano alle dichiarazioni di successioni apertesi dalla data del 1° settembre 1991. Il decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, che approva un nuovo modello per la dichiarazione delle successioni deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 gennaio 1992».

20.2

LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, NERI, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 5, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: «delle variazioni dei prezzi internazionali, che può determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti», con le altre: «delle variazioni dei prezzi medi europei rilevati dal Ministero dell'Industria in base alla direttiva CEE 76/491, che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo nazionali».

20.4

GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 20.3 perchè nel testo originario del Governo era prevista la possibilità di considerare, tra gli oneri deducibili, l'iscrizione dei lavoratori dipendenti alle associazioni sindacali. In Commissione questa norma è stata cancellata e noi la riproponiamo per un solo motivo; vorrei che il relatore e i rappresentanti del Governo prestassero per un momento attenzione al mio ragionamento. Se si cancella la deducibilità degli oneri di iscrizione al sindacato dei lavoratori dipendenti, non si può agire diversamente per imprese le quali, invece, continuano ad avere la possibilità di rendere deducibili, ai fini IRPEG, le iscrizioni alle loro associazioni. Noi vorremmo che ci fosse un trattamento uguale sia per i lavoratori dipendenti che per le imprese: a tale finalità risponde l'emendamento 20.3.

BERTOLDI. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 20.4.

Noi riteniamo quella prevista dalla normativa una definizione generica e priva di riferimento reale. Infatti, recita «gli aumenti e le riduzioni sono disposte fino all'importo delle variazioni dei prezzi internazionali, che può determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti». Riteniamo questa una defini-

zione generica e priva di riscontro; con il nostro emendamento proponiamo di fare invece riferimento alle «variazioni dei prezzi medi europei al netto delle imposte», calcolate settimanalmente dalla CEE, che hanno certamente una prevalente valenza statistica, ma rappresentano ciò che è stato fino ad ora utilizzato dal Ministero dell'industria per modulare i prezzi interni dei prodotti petroliferi, secondo la delega affidata al Governo dalla legge 9 ottobre 1987, n. 407. Invitiamo pertanto a votare il nostro emendamento come riferimento più preciso e concreto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

RASTRELLI. Signor Presidente, l'emendamento 20.1 si illustra da sè.

FIOCCHI. Signor Presidente, l'emendamento 20.2 disciplina in una nuova formula il pagamento dell'imposta di successione. Entrando nei particolari, evidenzio che alla lettera *a*) la modifica serve a facilitare il dichiarante per quanto riguarda il modulo da utilizzare.

Alla lettera *b*) la liquidazione dell'importo è previsto venga fatta dagli eredi e legatari. Inoltre, sono deducibili, se documentate, le spese del professionista per la dichiarazione.

Alla lettera *c*) vi sono le conseguenti variazioni relative alla modifica indicata nella lettera *b*).

La lettera *d*) è tesa a fissare la data della decorrenza dell'interesse a seguito di rettifiche da parte dell'ufficio del registro.

La lettera *e*) prevede variazioni conseguenti alla modifica di cui alla lettera *b*).

La lettera *f*) riguarda la rateizzazione del pagamento dell'imposta, con una notevole riduzione temporale rispetto al passato.

La lettera *g*) riguarda il pagamento dell'imposta mediante cessione di beni artistici e culturali. Vengono modificati alcuni termini e modalità indicati all'articolo 39 della legge 31 ottobre 1990, n. 346.

La lettera *h*) riguarda la sanzione da applicarsi al dichiarante liquidatore dell'imposta.

Alla lettera *i*) viene riportata la modifica ai criteri di valutazione del bene.

Il comma 4 poi modifica la data dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 20.2/1 modifica, riscrivendole dal punto di vista puramente tecnico-formale, le lettere *a*) e *b*) del comma 3 dell'emendamento 20.2. Si tratta di una migliore dizione dal punto di vista formale e sistematico, per cui ritengo che l'emendamento non abbia bisogno di ulteriori illustrazioni.

Presidenza del presidente SPADOLINI

BOATO. Buongiorno, signor Presidente!

PRESIDENTE. Buongiorno, onorevoli colleghi.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 20.3, vorrei ricordare che già la Commissione ha dibattuto a lungo il problema e si è dichiarata a maggioranza in senso favorevole al testo che abbiamo presentato in Aula.

Non posso quindi in questo momento ritornare su quella decisione, e debbo pertanto esprimere parere contrario.

Circa l'emendamento 20.1, mi rimetto al Governo, anche perchè credo che vi sia qualche obiezione in materia da parte della Commissione bilancio.

Sull'emendamento 20.2, come subemendato dall'emendamento da me proposto, esprimo parere favorevole, trattandosi di una ristrutturazione di tutte le modalità di pagamento delle imposte di successione.

Infine, in Commissione avevo detto che l'emendamento 20.4 mi sembrava plausibile. Il Governo però aveva mostrato un orientamento contrario a tale emendamento, concernente il riferimento ai prezzi medi europei e non ai prezzi internazionali.

Invito pertanto il Governo a rivedere la questione, se lo ritiene, e mi rimetto anche su questo punto alla sua opinione perchè è una valutazione di carattere puramente tecnico. A titolo personale, in Commissione avevo espresso parere favorevole.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento 20.3, contrario l'emendamento 20.1, favorevole agli emendamenti 20.2/1 e 20.2 e contrario all'emendamento 20.4, perchè il riferimento, per legge, deve essere ai prezzi internazionali e non a quelli europei.

BERLANDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERLANDA. Sull'emendamento 20.3, devo dichiarare la mia contrarietà, ricordando che in Commissione la soppressione del primo comma dell'articolo 19 è stata proposta dal senatore Visentini, dal senatore Mantica, da Rifondazione comunista ed è stata approvata a grande maggioranza dalla Commissione stessa, anche perchè si introduce il criterio della deducibilità dei contributi ai sindacati iscrivendoli nella categoria degli oneri deducibili, anzichè nelle spese per la produzione del reddito.

Faccio presente che questa approvazione ha consentito il recupero di 100 miliardi nella manovra per il 1992, di 150 per il 1993 e di 200 per il 1994. Questo recupero consente di compensare altre minori entrate comprese nel provvedimento.

Per quanto concerne l'emendamento 20.1, devo dichiarare che la Commissione bilancio ha condizionato il nulla osta sull'intero provvedimento all'approvazione di tale emendamento, che a sua volta consente un recupero di entrata di 150 miliardi.

FORMICA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMICA, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, ho ascoltato la dichiarazione del Presidente della Commissione sull'emendamento 20.3, che ripristina il testo del Governo, su cui avevamo espresso parere favorevole. Lo stesso Presidente della Commissione solleva la questione relativa all'utilizzazione del minor gettito che deriverebbe dalla concessione della deduzione. Allora, vale l'osservazione del collega Garofalo: dobbiamo avere un trattamento uguale per tutti. Avevamo quindi equiparato le persone fisiche alle persone giuridiche nel dedurre il contributo associativo; questo non valeva solo per i lavoratori iscritti al sindacato, ma anche per i lavoratori autonomi iscritti alle associazioni di categoria. Se per ragioni di gettito dobbiamo respingere questo emendamento, bisognerà introdurre, per ragioni di equità, una modifica che elimini la deduzione dall'IRPEG dei contributi associativi delle persone giuridiche.

Udite le osservazioni del presidente Berlanda sull'emendamento 20.1, sul quale avevamo precedentemente espresso parere contrario, modifichiamo il nostro parere e ci dichiariamo favorevoli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.3.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Il Ministro ha espresso con molta chiarezza la questione che avevamo posto. Si tratta di non creare disparità fra lavoratori dipendenti e datori di lavoro. Propongo, quindi, di accantonare l'emendamento, in modo da formulare un testo che possa raggiungere l'obiettivo di cui ha parlato poco fa l'onorevole Formica. Se il Governo e il relatore fossero d'accordo, potremmo accantonare l'emendamento per formulare un testo che preveda un uguale trattamento sia per i lavoratori che per le imprese.

FORMICA, *ministro delle finanze*. Sono d'accordo sulla proposta di accantonamento.

DE CINQUE, *relatore*. Anch'io.

PRESIDENTE. L'emendamento 20.3 è pertanto accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.2/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.4, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

La votazione finale dell'articolo 20 è accantonata.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire, dopo l'articolo 20, i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "diciannove per cento" sono sostituite dalle altre: "diciotto per cento".

2. All'articolo 16, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, le parole: "nove per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dodici per cento". La tabella B allegata al suddetto decreto del Presidente della Repubblica è abrogata.

3. In ogni caso l'aliquota del quattro per cento è elevata al sei per cento.

4. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 21 è sostituito dal seguente: "21) Fabbricati e porzioni di fabbricato di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni, ancorchè non ultimati purchè permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici nei termini e alle condizioni indicate nell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, della legge 5 aprile 1985, n. 118.

5. Nella citata tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, parte terza, sono soppressi i numeri 22, 82, 108, 116, 120, 121 122, 123, 124.

6. Al numero 3 della stessa tabella A dopo le parole "animali della specie" sono aggiunte le seguenti "bovina, suina".

7. Dopo il numero 127) della citata tabella A è aggiunto il seguente numero: "128) prodotti di salumeria e carni insaccate o salate di animali della specie suina e bovina".

Il numero 83) della citata tabella A è sostituito dal seguente: "83) vini e uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcole".

8. Nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari al 5,66 per cento per quelle soggette all'aliquota del 6 per cento, al 10,70 per cento per quelle soggette ad aliquota del 12 per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette ad aliquota del 18 per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 106 quando l'imposta è del 6 per cento, per 112 quando l'imposta è del 12 per cento, per 118 quando l'imposta è del 18 per cento, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima”».

20.0.1

SPOSETTI, GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-ter.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sui clorofluorocarburi e sugli halons indicati negli allegati I e II del regolamento CEE n. 3322 del 14 ottobre 1988 è dovuta una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovraimposta di confine pari a lire 6.500 per chilogrammo.

2. A partire dalla entrata in vigore della presente legge sul carbone destinato ad impieghi diversi da quelli dell'industria metallurgica è dovuta una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovraimposta di confine di lire 40.000 per ogni tonnellata.

3. L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è unificata su tutto il territorio nazionale al valore di 230 lire per metro cubo per tutti gli usi civili. La distinzione tariffaria tra gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986 e gas metano per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 è soppressa.

4. All'attività di smaltimento dei rifiuti, classificati come tossici e nocivi si applica un'imposta di smaltimento in ragione di 100 mila lire a tonnellata. I soggetti autorizzati allo smaltimento, compilano ogni anno, una dichiarazione con le quantità ricevute per lo smaltimento e l'ammontare della relativa imposta, e sono tenuti al versamento dell'imposta con obbligo di rivalsa sul produttore. L'imposta si applica a tutti i rifiuti tossici e nocivi ricevuti in consegna, anche se provvisoriamente stoccati, pretrattati o comunque non completamente smaltiti. L'imposta si applica inoltre anche ai soggetti che provvedono allo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti.

5. Con decreto del Ministero delle Finanze sono stabilite le modalità procedurali per l'applicazione delle imposte di cui ai commi 1 e 2, nonché ulteriori modalità per l'applicazione dell'imposta di cui al comma 4.

6. Per l'omessa dichiarazione dei prodotti di cui ai commi precedenti, o per l'omesso versamento delle imposte, si applicano rispettivamente le soprattasse dal doppio al decuplo dell'imposta dovuto e dal 50 per cento al doppio di tale imposta.

Al fine di favorire la diffusione dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ) rispetto all'olio combustibile ad alto tenore di zolfo (ATZ), i prezzi di vendita massimi SIF - SIVA franco raffineria o deposito costiero dell'ATZ e del BTZ sono stabiliti dal Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), tenendo conto dei diversi costi di produzione nonché della differenza di prezzo sul mercato estero tra i due prodotti.

20.0.2

SPOSETTI, GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-quater.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un diritto annuale erariale sulle emissioni di anidride carbonica (CO₂) nella misura di 3 lire/Kg di anidride carbonica emessa. Per i diversi combustibili, tenuto conto delle reazioni di combustione, il diritto è fissato nelle seguenti misure:

carbone da vapore: 7, 2 lire/Kg;

oli combustibili: 9, 3 lire/Kg;

gas metano: 5, 7 lire/Kg; oli da gas: 9, 6 lire /Kg.

2. Il diritto è dovuto dagli esercenti di grandi impianti di combustione, individuati ai sensi della direttiva CEE 88/609 dal decreto ministeriale 8 maggio 1989, sulla base delle quantità di combustibili impiegati nella produzione di energia termica.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare agli Uffici tecnici di Finanze una dichiarazione nella quale devono essere indicati i quantitativi impiegati in ciascun bimestre, la potenza installata, la già prodotta la liquidazione del relativo diritto dovuto.

La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al bimestre cui si riferisce e il relativo diritto deve essere versato alla competente sezione di tesoreria provinciale, entro lo stesso termine.

4. Gli Uffici tecnici di finanza controllano la regolarità delle dichiarazioni presentate e procedono ai riscontri ed agli accertamenti ritenuti necessari.

5. Per la tardiva presentazione della dichiarazione e del versamento del diritto si applicano l'interesse e l'indennità di mora previsti dalle norme vigenti in materia di imposta di fabbricazione.

6. Per le violazioni all'obbligo della presentazione della dichiarazione e del versamento si applica; indipendentemente dal pagamento

del diritto evaso, dell'interesse e dell'indennità di mora, la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

7. L'accertamento delle violazioni è del mandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel Capo II del Titolo II della stessa legge, anche ai funzionari di dogana e degli uffici tecnici di finanza; muniti di speciale tessera di riconoscimento.

20.0.3

SPOSETTI, GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PEL-
LEGRINO Giovanni, POLLINI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-quinquies.

1. Il Ministero delle Finanze, tramite l'anagrafe tributaria e mediante procedure automatizzate di elaborazione dei dati, raggruppa in base al comune, alla via ed al numero civico le unità immobiliari indicate come produttive di reddito di fabbricati nelle dichiarazioni di cui agli articoli 1, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, presentate per l'anno 1990. Le suddette liste di unità immobiliari; raggruppate per singolo fabbricato; devono essere inviate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai comuni in cui sono ubicati gli immobili. Le suddette informazioni possono essere inviate su supporto cartaceo o su supporto magnetico.

2. I comuni provvedono, entro sei mesi dal ricevimento degli elenchi, ad indicare agli uffici tecnici erariali territorialmente competenti le unità immobiliari esistenti nel 1990 e di cui non è risultata traccia negli elenchi di cui al comma precedente. Gli uffici tecnici erariali provvedono, di intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei proprietari di tali immobili nell'anno di riferimento, segnalandone i nominativi agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti per l'accertamento, unitamente alla rendita catastale, effettiva o presunta dell'immobile.

3. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette inviano ai soggetti in tal modo identificati una richiesta di chiarimenti; da fornire per iscritto entro 45 giorni precisando l'eventuale strumentalità dell'immobile ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 597, altre ragioni tendenti ad escludere la produzione di reddito fondiario da parte dell'immobile, nonché eventuali esenzioni da Ilor. Ai chiarimenti suddetti dovrà essere allegata copia della eventuale dichiarazione giustificativa. Ove suddetti chiarimenti non vengano forniti, ovvero non siano ritenuti sufficienti ad escludere la produzione di reddito fondiario, gli uffici emettono con procedura automatica; senza pregiudizio per ulteriore azione accertatrice; gli avvisi di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'indicazione dell'immobile e del relativo reddito familiare. Le Commissioni tributarie non potranno pren-

dere in considerazione eccezioni che avrebbero potuto essere fornite dal contribuente nei chiarimenti di cui al primo periodo del presente comma. In base alle informazioni di cui ai precedenti commi sono rettificati, con le modalità di cui precedente periodo, le dichiarazioni dei periodi di imposta successivi al 1973 salvo che, nella risposta alla richiesta di chiarimenti di cui al periodo precedente, il contribuente documenti la successiva alienazione dell'immobile o la dichiarazione del relativo reddito fondiario.

4. I redditi di fabbricati di cui ai commi precedenti possono essere ricavati, senza applicazione di sanzioni o di interessi in apposita sezione delle dichiarazioni di cui agli articoli 1; 4 e 6 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 da presentarsi per il 1991 o, per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare per il primo periodo di imposta chiuso dopo il 31 dicembre 1991. In tale sezione dovranno essere dichiarati, per ciascun anno o periodo di imposta in cui si è verificato il possesso, l'ubicazione dell'immobile e la rendita catastale rivalutata. Sul totale dei redditi fondiari così dichiarati dovrà essere calcolato per ciascun periodo di imposta in cui si è verificato il possesso degli immobili, l'importo dell'Ilor ove applicabile, e dell'Irpeg, con le aliquote in vigore al momento in cui fu presentata, o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione. L'Irpef applicabile su tali importi è determinata in base all'aliquota marginale dichiarata dal contribuente nei periodi di riferimento, ovvero, in caso di omessa dichiarazione, applicando le aliquote all'epoca vigenti. L'importo complessivo delle imposte di cui al periodo precedente può essere versato in un'unica soluzione con le modalità previste per le imposte da versare in base alla dichiarazione annuale di cui al primo periodo di cui al presente comma, ovvero nella stessa dichiarazione ed in quelle relative ai quattro periodi di imposta successivi; con l'applicazione dell'interesse del 10 per cento per ciascuno di tali periodi. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i periodi precedenti al 1990 non può essere inferiore in ciascun anno ad un quinto del totale. Per l'Ilor pagata ai sensi del precedente periodo non opera nè l'articolo 10 lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, nè gli articoli 64 e 101 dello stesso decreto.

5. La stipula di atti concernenti fabbricati è condizionata, sotto pena di nullità alla produzione di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere inserito il reddito fondiario, ovvero alla indicazione in atto del «motivo per cui il reddito dell'immobile non doveva essere oggetto di dichiarazione anteriormente alla stipula.

6. Le modalità di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1 e le informazioni da indicare negli stessi e da registrare nei supporti magnetici, sono stabilite con decreto del Ministero delle Finanze da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Il gettito dei tributi di cui al comma 4 e delle sanzioni pecuniarie relative agli accertamenti di cui al comma 3 è attribuito al comune in cui è ubicato l'immobile.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*sexies*.

1. Il Governo della repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria allo scopo di modificare ed integrare la normativa fiscale e contributiva con quanto stabilito negli articoli successivi. Le norme innovative e di coordinamento devono entrare in vigore a partire dall'anno di imposta 1992.

2. Le aliquote per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale poste a carico dei datori di lavoro di tutti i settori, pubblici e privati, comprensive dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, e successive modificazioni sono ridotte al 4,8 per cento per l'anno 1988 e soppresse per gli anni successivi.

3. Le aliquote per le prestazioni del servizio sanitario nazionale poste a carico dei lavoratori di tutti i settori pubblici e privati, comprensive dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, e successive modificazioni, sono soppresse a partire dal primo gennaio 1988. Dalla stessa data è soppresso il contributo di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953; n. 841, come modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971; n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle Aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello stato su trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti.

4. Il contributo del 7, 5 per cento di cui ai commi 8 e seguenti dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; è ridotto al 3, 75 per cento per l'anno 1988, ed soppresso per gli anni successivi.

5. Le somme di lire 648.000 e 324.000 annue di cui al comma 10 del medesimo articolo 31 sono ridotte a lire 321.000 e 162.000 per il 1992 e sono annullate a partire dal 1993. Il contributo del 4 per cento di cui ai commi 14 e 15 del medesimo articolo 31 è ridotto al 2 per cento per l'anno 1992 ed è soppresso a partire dall'anno 1993, il contributo è a carico del datore di lavoro.

6. È istituito l'imposta regionale sui consumi finali.

7. L'imposta si applica con l'aliquota dell'1, 5 per cento per l'anno 1992 e del 3 per cento per gli anni successivi, sul valore aggiunto destinato al consumo interno.

8. A partire dall'anno 1993 le regioni possono, con legge, modificare l'ammontare dell'aliquota, mantenendola tra un minimo del 2, 5 per cento e un massimo del 3, 5 per cento.

9. L'imposta è dovuta dai contribuenti che effettuano le operazioni imponibili di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972; n. 633.

10. La base imponibile dell'imposta è determinata aggiungendo al valore delle vendite imponibili registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il valore delle operazioni esenti diverse da quelle di cui all'articolo 10, comma 1, n. 4, del decreto del presidente della repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle operazioni non imponibili indicate nell'articolo 8, lettera c), e 8-bis) del decreto medesimo e sottraendo dall'ammontare così determinato il valore degli acquisti imponibili effettuati presso contribuenti assoggettati in Italia all'imposta sul valore aggiunto, il valore degli acquisti esenti diversi da quelli di cui all'articolo 10, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, delle operazioni indicate nell'articolo 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e il valore degli acquisti per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta. Qualora la base imponibile risulti negativa l'imposta non è dovuta.

11. L'ammontare delle operazioni utilizzate per la determinazione della base imponibile di cui al comma 5; è quello risultante dai registri di cui agli articoli 23, 24, 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

12. Entro i termini previsti per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto dagli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente è tenuto a calcolare in apposita sezione del registro, di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del suddetto decreto la base imponibile e la relativa imposta.

13. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato mensilmente o trimestralmente secondo le modalità previste per l'imposta sul valore aggiunto dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 8e la differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale e l'importo dei versamenti eseguiti nel corso dell'anno risulta a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione dei versamenti dell'anno successivo.

14. In caso di inosservanza degli obblighi relativi alle registrazioni, liquidazioni, versamenti e dichiarazioni annuali, si applicano le sanzioni previste per gli stessi obblighi dalla normativa dell'imposta sul valore aggiunto.

15. Il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce le modifiche da apportare alla delega e all'attestazione di pagamento evidenziando in una sezione apposita il relativo importo. Nella dichiarazione annuale da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto devono essere riportati in apposita sezione gli ammontari delle operazioni indicate nel comma 5; la base imponibile annuale, l'imposta relativa e l'ammontare dei versamenti effettuati nel corso dell'anno. L'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, diminuita dell'importo dei versamenti mensili o trimestrali, va versata secondo le modalità previste dal citato articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

16. La banca presso cui sono effettuati i pagamenti è tenuta a versare l'imposta incassata, al netto delle relative commissioni all'ufficio IVA competente con le modalità e nei termini previsti per l'imposta sul valore aggiunto utilizzando un apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

17. Il finanziamento delle spese correnti del Servizio sanitario nazionale è trasferito alle regioni che vi provvedono con le disponibilità

dei propri bilanci, ai quali affluiscono le entrate di cui all'articolo 4, nonché le entrate derivanti da trasferimenti dal Fondo sanitario nazionale.

18. Gli uffici IVA sono tenuti a versare l'imposta in una contabilità speciale tenuta presso la Tesoreria provinciale dello Stato. Effettuate le operazioni di controllo, i fondi versati presso la Tesoreria provinciale dello Stato devono essere trasferiti a cura dell'agente contabile dell'ufficio IVA, entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione da parte dell'ufficio, alle tesorerie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio, con un unico mandato di pagamento. L'anagrafe tributaria comunica mensilmente ai Ministeri delle finanze, del tesoro e della sanità l'importo dei versamenti effettuati in contabilità speciale e l'importo degli ordinativi emessi a favore delle tesorerie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Con uno dei decreti di cui all'articolo 1, il Governo provvederà a rideterminare il Fondo sanitario nazionale nonché i criteri ed i parametri per la ripartizione tra le regioni e province autonome delle relative disponibilità, tenendo conto degli oneri effettivamente sostenuti dalle regioni, delle entrate ad esse rinvenienti ai sensi del comma 2, e dei criteri ad indici di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e agli articoli 1 e 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

20. Nulla è innovato per quanto concerne il finanziamento della spesa sanitaria in conto capitale.

21. Con uno dei decreti di cui al comma 1 il Governo potrà provvedere a ripristinare il vantaggio differenziale derivante dalla vigente fiscalizzazione dei contributi sanitari a favore delle imprese appartenenti ai rami terzo, quarto e quinto delle attività economiche secondo la classificazione dell'ISTAT, nonché di quelle localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 218, riducendo o azzerando il contributo di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, ed all'articolo 2, lettera *a*), della legge 29 novembre 1977, n. 891, relativo agli asili nido, e il contributo di cui all'articolo 31, commi quinto e sesto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativo all'assicurazione contro la tubercolosi, compensando le minori entrate con opportune misure di natura fiscale, e anche aumentando le aliquote di cui al comma 2 dell'articolo 4.

22. Il tasso di inflazione programmata previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1978, n. 468, dovrà risultare dalla media ponderata delle variazioni attese dei prezzi all'ingrosso e al minuto, anche per settori specifici. Qualora nel periodo 1992-1993 l'incremento medio annuo dei corrispondenti indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso e al consumo risulti superiore a quello programmato tenuto conto di eventuali variazioni impreviste dei prezzi all'importazione e delle imposte dirette, il Governo, con uno dei decreti di cui all'articolo 1, potrà reintrodurre in tutto o in parte i contributi soppressi dall'articolo 2.

20.0.5

SPOSETTI, GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BRINA. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 e 20.0.5.

Come è noto, la nostra parte politica ha contestato e contesta tuttora le scelte operate dal Governo con la manovra finanziaria per il 1992, non solo perchè «è iniqua e sciagurata», come dice il senatore Libertini, ma perchè si tratta di una manovra in continuo movimento. Abbiamo appreso questa mattina dai giornali una notizia che riporta l'idea del Ministro delle finanze di ritoccare in tempi brevi le aliquote Irpef.

Contestiamo inoltre questa manovra finanziaria perchè è falsata nei valori indicati ed inconsistente nella portata in rapporto ai gravi problemi che deve affrontare: la competitività della nostra economia, il costo del lavoro, l'inflazione, il costo del debito pubblico e il risanamento della spesa pubblica.

Le scelte fatte dal Governo e dalla maggioranza vanno in direzione opposta rispetto agli obiettivi e ai vari propositi enunciati. Per questo il Partito democratico della sinistra si è opposto e continuerà ad opporsi alla scelta di aumentare i *tickets*, a quella di aumentare il prelievo previdenziale dello 0,9 per cento e alla immorale scelta del condono fiscale che andremo a discutere tra breve.

Siamo contrari a queste scelte, ma non per questo rinunciamo a farci carico delle soluzioni dei problemi nodali della nostra economia, quali, appunto, la competitività, il costo del lavoro, l'inflazione, il costo del denaro, l'incidenza negativa del debito pubblico ed il risanamento della spesa. Questi punti nodali vanno affrontati non con la terapia indicata dal Governo e da tutti ritenuta inconsistente, ma con proposte più organiche, più logiche, meno improvvisate e meno elettoralistiche e, di conseguenza, più classiche, nel senso alto del termine. E poichè si tende a considerare la locuzione «proposta alternativa» come una divagazione riduttiva del problema, riteniamo che la scelta alternativa rispetto alla via maestra che si sarebbe dovuta seguire sia quella operata dal Governo.

Nel concreto, oltre al prontuario ristretto per quanto attiene ai farmaci, ampiamente affrontato in sede di dibattito sul disegno di legge n. 3004, proponiamo la razionalizzazione e semplificazione della normativa per ridurre i margini di elusione e di erosione, nonchè le forme di evasione totale del nostro sistema fiscale e la riforma della finanza locale, con l'assegnazione della sfera patrimoniale alla potestà impositiva dei comuni. Ricordo che la Commissione finanze e tesoro ha licenziato in materia un testo e noi chiediamo, signor Presidente, in questa sede che venga iscritto all'ordine del giorno dell'Aula appena termineremo l'esame dei documenti di bilancio e della legge finanziaria.

Inoltre, proponiamo la razionalizzazione e l'accorpamento delle imposte sul valore aggiunto in tre livelli, il 6, il 12 e il 18 per cento, l'introduzione di tasse ecologiche per disincentivare l'uso dei combustibili inquinanti e sottoporre ad imposta lo smaltimento dei rifiuti tossici, e, infine, la soppressione della tassa sulla salute mediante fiscalizzazione con l'introduzione di una imposta regionale sui consumi finali da assegnare alle regioni.

Il merito dell'emendamento 20.0.1 riguarda la razionalizzazione e l'accorpamento delle aliquote IVA al 6, al 12 e al 18 per cento, in sostituzione delle attuali aliquote al 4, al 9, al 19 e al 38 per cento. L'accorpamento prevede l'IVA al 6 per cento per i generi essenziali, per tutti i prodotti alimentari l'aliquota del 12 per cento, per le prestazioni di servizi e di generi di consumo secondari (abbigliamento, auto, strumenti vari) il 18 per cento. Complessivamente, la razionalizzazione e l'accorpamento proposti assicurano un maggior gettito di 1.500 miliardi in corso d'anno.

L'emendamento 20.0.2 introduce le cosiddette tasse ecologiche. Anche nell'esperienza degli altri paesi industrializzati si va estendendo l'idea di sostituire la legislazione ostativa in materia ecologica - fatta di soglie e di divieti di difficile gestione e di scarsa applicabilità - con una legislazione basata sul disincentivo fiscale. Questo strumento, oltre ad essere più corretto dal punto di vista economico, consente di ridurre progressivamente la produzione, l'uso e la diffusione di prodotti inquinanti, che solitamente hanno costi molto competitivi; pertanto, gravarli con prelievi fiscali, significa ridurre la loro appetibilità sul mercato a favore di prodotti alternativi meno inquinanti.

L'introduzione della tassa ecologica tende comunque, nell'immediato, ad impedire un eccesso di consumo di prodotti ad alto tasso di inquinamento. In particolare, proponiamo una tassa sui clorofluorocarburi di 6.500 lire al chilogrammo, un'imposta erariale diffusa ed uniforme su tutto il territorio per il gas metano, un'imposta di 100.000 lire la tonnellata per i rifiuti classificati come tossici e nocivi e di assegnare al CIP il compito di differenziare il prezzo sul mercato a favore degli oli combustibili a minore tenore di zolfo.

L'emendamento 20.0.3 rientra tra i provvedimenti che possiamo considerare ecologici e prevede l'istituzione di un diritto annuale erariale sulle emissioni di anidride carbonica (CO₂), rapportata ai diversi tipi di combustibile usato (dal carbone all'olio combustibile, al gas metano, all'olio da gas), teso ad incentivare l'uso di prodotti meno inquinanti.

L'aspetto più importante di tutta la proposta alternativa riguarda l'emendamento 20.0.5, che prevede per il 1992 la parziale soppressione della tassa sulla salute e l'introduzione di un'imposta dell'1,5 per cento (del 3 per cento per gli anni seguenti, ad imposta soppressa) da applicare al valore delle vendite imponibili registrate ai fini IVA. La nuova imposta, denominata «imposta regionale sui consumi finali», viene assegnata alle regioni, cui spetta la gestione del servizio sanitario.

A partire dal 1993, le regioni possono modificare le aliquote mantenendole tra un minimo del 2,5 per cento ed un massimo del 3,5 per cento. L'imposta, riferita ad una base imponibile di un milione di miliardi calcolati sugli scambi interni del 1990, con aliquota dell'1,5 per cento, assicura un gettito per il 1992 di circa 15.000 miliardi. Tale cifra è ampiamente compensativa delle minori entrate determinate dalla riduzione, da noi proposta per lo stesso esercizio, delle aliquote della tassa sulla salute al 4,8 per cento per la parte a carico dei datori di lavoro di tutti i settori pubblici e privati, della riduzione al 2,5 per cento

della aliquota posta a carico dei redditi diversi e al 2 per cento del contributo gravante sui redditi da 40 a 100 milioni. La riduzione interessa anche le quote fisse.

A partire dal 1993, la tassa sulla salute viene soppressa definitivamente. Contemporaneamente, l'aliquota dell'imposta regionale sui consumi finali viene elevata al 3 per cento, in modo tale da assicurare un gettito complessivo di oltre 30.000 miliardi in corso d'anno; il complessivo gettito della tassa sulla salute, riferito al 1990, sfiora i 31.000 miliardi di lire.

È evidente il carattere strutturale della proposta da noi indicata, nel senso che modifica il meccanismo del prelievo tributario dalle imposte dirette, dove si situa attualmente la tassa sulla salute, e da quelle indirette, dove appunto andrebbe a collocarsi il nuovo prelievo nel caso in cui l'emendamento fosse approvato. La pressione fiscale verrebbe di conseguenza spostata dalla platea contributiva diretta dei lavoratori e delle aziende a quella indiretta dei consumatori, con un allargamento sia della base imponibile che dei soggetti passivi interessati.

La nuova imposta regionale sui consumi finali, pur collegandosi in termini contabili e gestionali alla materia imponibile soggetta all'imposta sul valore aggiunto, compresa la parte attualmente esente, ad eccezione delle banche e dei beni destinati all'esportazione, per i quali l'esenzione verrebbe mantenuta, non si configura come una addizionale aggiuntiva all'IVA medesima, in contrasto con le direttive CEE, bensì come una imposta a se stante del tutto neutrale rispetto all'imposta sul valore aggiunto. È quasi superfluo aggiungere che un allentamento del prelievo sul costo del lavoro introduce elementi di flessibilità alla riforma dei salari e agisce per contenere la stessa inflazione (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BERTOLDI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 20.0.4. Anche questo emendamento fa parte della nostra manovra alternativa, ma ha un valore a se stante. Lo proponiamo completo anche di quelle parti che il Ministro delle finanze e il Governo nel suo insieme hanno già utilizzato per conto proprio. Esso prevede una riapertura dei termini per la denuncia delle unità immobiliari non correttamente accatastate; prevede l'utilizzazione dell'anagrafe tributaria e specificamente anche della meccanizzazione e numerizzazione del catasto per dare vita finalmente ad un metodo razionale di controllo incrociato e costante, in cui il comune, l'ente locale diventi protagonista per l'identificazione completa di una materia imponibile costituita dagli immobili esistenti sul suo territorio.

L'ente locale si attrezza quindi, attraverso questa sperimentazione di controllo incrociato, in previsione della sua autonomia impositiva, con la futura imposta comunale sugli immobili, l'ICI, per ora accantonata dal Governo, oppure con l'ILPI, l'imposta locale sul patrimonio immobiliare prevista da una nostra proposta di legge. Il comune, dal canto suo, contribuisce in tal modo al costante aggiornamento del catasto, cioè di uno strumento prezioso che opera su tutto il territorio nazionale. L'utilità dell'intervento del comune in questo controllo è dimostrata dalla situazione ancora arretrata del catasto edilizio urbano, che ha problemi di aggiornamento ancora rilevanti da affrontare.

Infatti, restano ancora in sospeso otto milioni di unità immobiliari da accatastare, solo parzialmente accatastate (tre milioni). Restano inoltre cinque milioni di variazioni delle unità immobiliari e restano tre milioni e mezzo di unità immobiliari provenienti dal catasto rurale, con potenzialità di reddito che dovranno anch'esse essere accatastate. Va rilevato inoltre che delle unità immobiliari già accatastate il 30 per cento dei nominativi dei proprietari sono ancora senza codice fiscale. Ecco a cosa serve il controllo incrociato. Come è a tutti noto, mancano di ogni identificazione almeno 500 mila unità immobiliari, sfuggite finora a qualsiasi controllo. Certo, sono una piccola parte rispetto ai 36 milioni di unità immobiliari esistenti, ma sono pur sempre 500 mila unità che sfuggono a qualsiasi tipo di imposizione.

Ecco l'utilità della nostra proposta, collocata all'interno di una manovra alternativa rispetto a quella delineata dal Governo. Questa nostra specifica proposta ha però un valore a sè stante, perchè fornisce un'indicazione razionale completa anche per quelle parti della nostra stessa proposta che il Governo ha già utilizzato. Da ciò deriva l'utilità di approvare il nostro emendamento, anche se non si intende accogliere la nostra intera manovra alternativa. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

NEBBIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, colleghi, vorrei richiamare la loro attenzione - se posso permettermi - e fare alcune considerazioni sugli articoli aggiuntivi 20.0.3 e 20.0.2. Essi ci prospettano delle proposte che dovrebbero trovare consenso in un Parlamento che in ogni occasione si dichiara attento ai problemi della difesa ambientale e che, senza dubbio, ha il problema di far aumentare le entrate del bilancio statale.

Non so se vogliamo chiamarle imposte ecologiche; le proposte contenute in tali articoli aggiuntivi hanno un grande valore; consentono infatti di modificare comportamenti e consumi in settori molto importanti ai fini ambientali.

Nell'articolo 20-ter è proposta l'introduzione di un'imposta di fabbricazione sulle sostanze della classe dei clorofluorocarburi e simili, che sono riconosciute responsabili della distruzione dello strato di ozono e quindi di una modificazione profonda della composizione chimica della stratosfera, nonché di un aumento del flusso di radiazione ultravioletta nociva sulla superficie della terra.

La proposta di modificare il comportamento delle industrie, ma anche dei cittadini nell'uso di queste sostanze, mette in moto una profonda innovazione tecnica e scientifica. Sono note infatti delle sostanze che possono sostituire quelle per cui viene proposta l'applicazione di un'imposta di fabbricazione nella maggior parte degli usi; esse vanno dagli agenti che rendono porose le materie plastiche ad alcuni solventi, agli agenti impiegati negli *spray*, eccetera.

Realizzare un aumento delle entrate statali attraverso una modificazione dei consumi industriali e privati che porta ad innovazioni tecniche è, secondo me, un'operazione che dovrebbe trovare tutti

consenzienti. Forse sarebbe stato auspicabile trovarla delineata nel testo originario della legge in discussione; sono contento però che sia stato il Governo ombra del Partito democratico della sinistra e della Sinistra indipendente a riproporre quei provvedimenti che lo stesso ministro Ruffolo aveva prospettato e che abbiamo discusso senza successo in Commissione ambiente.

Sempre nell'emendamento 20.0.2 sono poi indicati degli strumenti fiscali, che ancora una volta portano ad un aumento delle entrate dello Stato, facendo pagare di più i combustibili che hanno un più alto contenuto di zolfo. Una imposta sul carbone utilizzato in settori diversi dall'industria metallurgica dovrebbe scoraggiare le applicazioni che hanno effetti negativi sull'ambiente. Questa dovrebbe essere, a mio parere, una iniziativa da incoraggiare e su cui raccogliere consenso.

Ancora più interessante è la proposta di un'imposta di smaltimento da applicare ai rifiuti tossici e nocivi. A questa proposta è facile sentire delle obiezioni: dove li mettiamo? La sfida è proprio questa; nel momento in cui viene applicata un'imposta sullo smaltimento, e quindi praticamente sulla produzione di rifiuti tossici e nocivi, chiunque è responsabile della produzione di questi rifiuti tossici - dalla grande industria alle attività artigianali - è spinto ad innovare e a modificare i cicli produttivi. Tutte cose, peraltro, già contenute in vari provvedimenti legislativi, dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, alla legge sulla difesa del suolo, che prevedono esplicitamente delle modificazioni dei cicli produttivi. Questa operazione è senza dubbio dolorosa; molti imprenditori non la vogliono fare in quanto qualsiasi cambiamento comporta delle difficoltà; ma se possiamo incentivare i cambiamenti con l'applicazione di una imposta di smaltimento si fa una operazione giovevole al bilancio dello Stato e che facilita e accelera la modificazione dei processi produttivi.

L'emendamento 20.0.3 prevede l'applicazione di una imposta proporzionale alla quantità di anidride carbonica emessa dai vari combustibili, argomento che sarà discusso fra qualche mese nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro su «Ambiente e sviluppo». Anche il nostro Governo presenterà delle indicazioni e le confronterà con quelle di altri paesi che auspicano una imposta diretta ad usare maggiormente combustibili che generano meno anidride carbonica. Ci sono due obiezioni. La prima è che dal punto di vista delle entrate dello Stato, nel momento in cui questi strumenti riducessero i consumi considerati ambientalmente nocivi, ben presto verrebbero ridotte anche le entrate; ma non è così, perchè intanto c'è un lungo periodo di transizione durante il quale queste imposte sono proprio un incentivo alla modificazione. La seconda obiezione potrebbe essere che queste imposte ricadono sui ceti meno abbienti; non è così, perchè un'imposta di fabbricazione sulle merci ambientalmente nocive è invece quella che aiuta il cambiamento verso prodotti meno inquinanti, verso combustibili meno costosi, verso una razionalizzazione degli usi, e i benefici ricadranno proprio sui ceti meno abbienti. È un po' lo stesso discorso della imposta su tutti i sacchetti di plastica, richiesta dall'emendamento che è stato bocciato ieri sera; mi dispiace che non sia stato accolto perchè l'applicazione dell'imposta di fabbricazione,

che era poi prevista dalla legge, sui sacchetti non biodegradabili avrebbe portato un introito rilevante per lo Stato.

Io credo che se i colleghi vorranno unirsi a noi nel voto positivo su questi articoli aggiuntivi, sarà possibile conciliare, come spesso si dice, ambiente e sviluppo, il benessere del paese con il miglioramento delle condizioni ambientali. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ha chiesto di parlare il senatore Libertini, per fare una comunicazione di cui è stata data cortesemente preventiva notizia alla Presidenza. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Quello che è accaduto ieri in Senato ci costringe ad abbandonare questa sessione di bilancio. Usciamo dunque da quest'Aula appena avrò terminato di parlare. In Aula rimarrà il senatore Dionisi, su nostra richiesta, perchè non può essere sottratto ai suoi compiti istituzionali di segretario e perchè garantirà con la sua presenza comunque i nostri emendamenti. Rimarrà per sua autonoma decisione, che rispettiamo profondamente, la senatrice Moro e colgo l'occasione per ringraziarla per il contributo dato alla comune battaglia.

In quest'Aula abbiamo portato avanti una strenua e civile lotta contro una manovra economica che abbiamo definito sciagurata e iniqua, perchè lede i diritti dei lavoratori e aggrava la crisi finanziaria dello Stato; ma tale battaglia non è ora più possibile, in questo ambito, perchè la maggioranza ci ha privati del diritto alla parola in ogni forma, violando a nostro giudizio il Regolamento e un nostro diritto costituzionale. A tal punto, se rimanessimo, saremmo solo ostaggi passivi in una condizione di indecorosa inferiorità.

È doloroso che a ciò si sia giunti con il concorso attivo del Partito democratico della sinistra, di compagni con i quali abbiamo condiviso tante lotte, anche in quest'Aula: ad esempio, l'ostruzionismo nel 1984 contro il taglio della scala mobile. Ci rammarichiamo profondamente che non si sia trovata alcuna forma di unità a sinistra nonostante i nostri sforzi, unità che ci avrebbe consentito di condurre una battaglia politica anche nelle condizioni di inferiorità come quelle in cui ci troviamo. Ma c'è di più.

Nelle ultime ore si accentuano i segni di una pericolosa svolta a destra, con l'intervento del Presidente della Repubblica contro la magistratura e la dura posizione della Confindustria. Tutto si tiene, ma non siamo riusciti qui in Senato neppure ad ottenere una discussione su tali pericoli. Ci siamo scontrati con un muro di indifferenza e di acquiescenza che ci ha isolati.

La nostra dunque è una protesta alta e forte: è un appello ai lavoratori e al paese, un grido di allarme per la necessaria mobilitazione dei lavoratori e di tutta la sinistra. Naturalmente continueremo il nostro impegno parlamentare non appena ci saranno restituiti i diritti che spettano ad ogni parlamentare e non appena sarà stata decisa la discussione in merito all'intervento del Presidente della Repubblica sul Consiglio superiore della magistratura, richiesta da varie parti; sulla questione abbiamo provveduto questa mattina a depositare un apposito strumento parlamentare. Saremo presenti dunque, attivi qui in Senato,

sulla linea di rigore politico e morale che ha contraddistinto ogni nostra azione sin qui perchè diciamo quel che crediamo e facciamo quel che diciamo. Riteniamo che un vincolo stretto debba esservi tra morale e politica, impegno sociale e civile.

Siamo fieri, signor Presidente, di essere comunisti e di proseguire, nei limiti delle nostre forze, nella battaglia che i comunisti italiani hanno sempre sostenuto per i diritti dei lavoratori e per la democrazia. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non posso che prendere atto di quanto ha dichiarato il senatore Libertini. Esprimo tutto il mio rammarico per la decisione assunta dai colleghi di Rifondazione comunista rispetto a un programma che era stato varato dalla nostra Conferenza dei Capigruppo; ai colleghi stessi riconosco il carattere politico della loro determinazione.

BENASSI. Comunque il vecchio PCI siamo sempre noi! È nostra l'eredità, non vostra!

PRESIDENTE. Lasciatemi finire, onorevoli colleghi. È essenziale che, al di là dei motivi di contrasto e di differenziazione, sempre legittimi nella dialettica parlamentare, rimangano intatte quelle regole di rispetto reciproco che hanno accompagnato, negli anni della costruzione della Repubblica, il nostro Senato.

LIBERTINI. Di ciò l'assicuriamo.

MAFFIOLETTI. Vi siete messi d'accordo. In cambio di un comizio abbandonate l'Aula, il vostro scopo è di insultare il PDS. *(Commenti dall'estrema sinistra. I senatori del Gruppo della Rifondazione comunista escono dall'Aula ad eccezione dei senatori Dionisi e Moro).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, seguiamo i lavori.

CAVAZZUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, torniamo alla sessione di bilancio, anche se gli amici del Gruppo della Rifondazione comunista, che hanno abbandonato l'Aula e che hanno così con forza praticato la politica della parola, avrebbero potuto anche praticare la politica dell'ascolto, che è altrettanto importante in democrazia come la parola. *(Vivi applausi).*

Intervengo brevemente allora sulla proposta di articolo aggiuntivo 20-sexies, che concerne una norma tendente a dare un forte contenuto di autonomia impositiva agli enti locali, in particolare alle regioni, che i Gruppi del Partito democratico della sinistra e della Sinistra indipendente ripresentano da tempo. Ed allora, non è per ripetitiva noia di ripresentazione che la riproponiamo nuovamente, quanto per sottolineare che, a fronte di questa nostra proposta, che può essere o meno

criticata dal punto di vista tecnico - anche se io la condivido - rimane una sostanziale assenza di proposte da parte del Governo. Ciò che voglio sottolineare allora è come è possibile... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Invito l'Assemblea a prestare una maggiore attenzione al collega che sta svolgendo l'intervento.

CAVAZZUTI. È la politica dell'ascolto, signor Presidente, ma io sto praticando quella della parola.

Dicevo allora che è da chiedersi come è possibile che il Governo si trovi completamente sprovvisto su una proposta di autonomia impositiva quando tutti riconoscono che restituire potere di imposizione agli amministratori che hanno anche potere di spesa è il primo fondamentale provvedimento che deve essere adottato per aumentare la qualità e l'efficienza della erogazione dei servizi.

In altre parole, se non avviciniamo gli amministrati agli amministratori tramite il sistema fiscale, è abbastanza difficile che possa crescere la qualità della spesa pubblica, soprattutto in una materia come quella sanitaria in cui l'autonomia e la discrezionalità degli amministratori, in base alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, è molto ampia. Quindi, se a fronte di questa discrezionalità non introduciamo un elemento di controllo democratico come il fisco, cioè l'obbligo di imporre dei tributi sui propri amministrati, è assai difficile riuscire a realizzare efficienza nell'erogazione della spesa.

È questo ciò che noi vogliamo sottolineare: non è che noi ci troviamo a misurarci su due proposte diverse, la nostra e quella del Governo. Ciò che voglio al contrario sottolineare è il fatto che il Governo non ha alcuna proposta in merito. Com'è possibile che siamo l'unico paese europeo dove il complesso delle amministrazioni locali contribuisce al prelievo per percentuali irrisorie? Siamo infatti nell'ordine del 3-4 per cento del prelievo contributivo e fiscale, a fronte di una media europea dell'ordine del 16-18 per cento. Voglio insistere su questo. Se la nostra proposta è tecnicamente malformulata ne possiamo anche discutere: non siamo però mai riusciti ad avere questa discussione tecnica perchè il Governo non ha una controproposta. Non riesco a capire come sia possibile questa miopia, questa assenza di iniziativa su un terreno così importante come quello del potere impositivo a livello locale.

Voglio poi aggiungere anche un'ultima breve considerazione che spinge il mio Gruppo a sostenere questa proposta, cioè il fatto che essa incide anche sul costo del lavoro. Basta leggere i giornali di oggi per rendersi conto dell'importanza del costo del lavoro per mantenere la nostra industria ai livelli competitivi europei. Ebbene, la norma proposta di fatto riduce il costo del lavoro, è finanziata con un'imposta indiretta e avrebbe gli stessi effetti di aumento della competitività a livello europeo che darebbe una svalutazione, senza per questo ledere la situazione di cambi fissi che vogliamo mantenere e difendere.

Sono questi i motivi che raccomandano l'attenzione dell'Assemblea su questa proposta. Soprattutto io vorrei comprendere dalla risposta del

relatore e del Governo perchè su questo problema il Governo tace da sempre. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, non viviamo in un vuoto pneumatico in quest'Aula e quindi ho chiesto la parola su questi emendamenti aggiuntivi, però lei mi permetterà di dire due parole sulla vicenda che abbiamo vissuto poco fa.

PRESIDENTE. Senatore Boato, cerchiamo di rimanere sull'esame dei provvedimenti. Abbiamo un tempo contingentato: vogliamo riaprire una discussione che abbiamo chiuso? Comunque faccia come vuole.

BOATO. Grazie Presidente, come sempre sarò molto breve.

La scelta di fare una battaglia ostruzionistica l'abbiamo riconosciuta sempre legittima, e il nostro Gruppo, anche durante questa legislatura in quest'Aula (e io stesso durante l'VIII legislatura alla Camera), è stato protagonista, o alcuni di noi lo sono stati, di battaglie ostruzionistiche che sono rimaste memorabili nella storia del Parlamento.

Personalmente l'ho fatto fino in fondo per quanto riguardava la sciagurata introduzione del fermo di polizia nell'ordinamento penale del nostro paese. Allora non siamo riusciti ad impedirlo, però l'anno successivo il fermo di polizia è stato revocato.

Quel che non mi pare accettabile, signor Presidente (e lo dico con molto rispetto nei confronti dei colleghi di Rifondazione comunista, ma anche in profondo dissenso nei loro confronti), è che tutti coloro che non abbiano fatto la loro stessa scelta siano considerati alla stregua di persone che hanno abbandonato qualunque coerenza politica e morale, qualunque impegno di lotta per gli obiettivi in cui si crede. Questo è assolutamente inaccettabile, è una concezione integralistica e totalitaria della lotta politica che fa parte, non degli ideali comunisti nel senso in cui – non io – altri usano questa espressione positivamente (dubito che si possa ancora usare in senso positivo), ma fa parte di una concezione di comunismo totalitario in base alla quale la propria idea è l'unica in assoluto giusta e quella di chiunque altro – magari quelli che stanno seduti nei banchi più vicini e con i quali si faceva parte dello stesso partito – è diventata l'idea più nemica, più avversaria, più ostile e antagonistica. È un modo nefasto di far politica che ha portato disastri nella storia politica non solo del nostro paese ma dell'intera Europa; è un modo di far politica che dovremmo tutti cercare di superare per vivere all'interno di uno Stato di diritto e di una democrazia pluralistica in cui uno scontro politico – anche il più duro, vigoroso e radicale – sia nel rispetto delle posizioni reciproche e del confronto reciproco.

Ci tenevo a dire questo proprio perchè personalmente non ho affinità, nè nei confronti di Rifondazione comunista, nè nei confronti del PDS, ma ho trovato molto scorretto il modo in cui i colleghi di Rifondazione comunista hanno affrontato questo tipo di battaglia e

anche il modo in cui hanno insultato, direttamente o indirettamente, tutti quelli che in quest'Aula hanno assunto un atteggiamento diverso. (*Commenti*).

Per quanto riguarda il merito degli emendamenti, ministro Ruffolo, vogliamo sottolineare che condividiamo gli emendamenti aggiuntivi 20.0.2 e 20.0.3. Lo faccio in sede di dibattito generale per dare al Ministro – mi auguro – la possibilità di intervenire in sede di parere sulla materia.

Ovviamente si può discutere sulla elaborazione tecnica di questi due emendamenti, sulla graduazione delle tasse che vengono ipotizzate, le misure di incentivo e di disincentivo, questo fa parte di un sacrosanto esame tecnico della materia; però, ministro Ruffolo, lei sa che questa materia è fondamentale per la politica fiscale e ambientale del nostro paese, dell'Europa e del mondo intero. Giustamente il senatore Giorgio Nebbia poco fa ha ricordato l'appuntamento dell'anno prossimo a Rio de Janeiro per la conferenza mondiale dell'ONU su ambiente e sviluppo dove il problema di una convenzione mondiale sul clima, quindi degli impegni internazionali per la riduzione dell'immissione di anidride carbonica e di gas di serra nell'atmosfera, sarà di fondamentale importanza.

Nella manovra economico-finanziaria di quest'anno è scomparso qualunque impegno da questo punto di vista. Signor Ministro, allora non capisco – non lo dico polemicamente nei suoi confronti perchè so quali siano le sue idee, però voglio che vengano anche espresse in quest'Aula – come il nostro paese possa assumere impegni sacrosanti sul piano internazionale sia per quanto riguarda la riduzione e la progressiva scomparsa dei clorofluorocarburi, per quanto riguarda il buco nell'ozono, sia per quanto riguarda i gas di serra nei confronti dell'«effetto serra» (con l'incidenza che esso ha sulle variazioni del clima mondiale), senza assicurare sul piano interno un corrispettivo in misure di disincentivo, di blocco del degrado, misure in grado di invertire la tendenza rispetto all'immissione di anidride carbonica e di tutti gli altri gas di serra nell'atmosfera.

Le proposte avanzate con gli emendamenti 20.0.2 e 20.0.3 possono anche essere discutibili, in quanto ognuno potrebbe ipotizzare formulazioni diverse, ma sono suggerimenti giusti e fondamentali che condividiamo e che debbono andare nella logica dell'introduzione delle cosiddette tasse ecologiche; ciò non significa monetizzare l'inquinamento. Il principio fondamentale di una corretta politica ambientale deve essere quello di prevenire, impedire e di ridurre l'inquinamento, ma è logico che per giungere a questi obiettivi lo strumento fiscale non è l'unico, ma è lo strumento fondamentale.

Non è un caso che, allorquando affrontammo nella Commissione ambiente del Senato questa tematica, vi fu una sollevazione dei rappresentanti delle associazioni industria, che ha dato luogo ad un blocco politico all'interno della Commissione su questa tematica. Dopo aver svolto audizioni conoscitive e aver assunto questo impegno, non si è più parlato di tasse ecologiche. Inoltre, mi pare che non se ne parli più a livello di collegialità del Governo e ciò è un gravissimo errore che ci porterà completamente scoperti in sede

internazionale per gli impegni che abbiamo assunto e che dovremmo sempre più assumere, rendendo inefficace una qualunque seria politica sul piano ambientale in questa materia all'interno del nostro paese.

Per queste ragioni, signor Presidente, voteremo a favore degli emendamenti 20.0.2 e 20.0.3, ma chiediamo che il relatore e il rappresentante del Governo si pronuncino espressamente su tale materia in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, voglio innanzi tutto informare gli Uffici della Presidenza che d'ora in poi farò mio qualsiasi emendamento presentato dal Gruppo di Rifondazione comunista. I compagni e gli amici di Rifondazione comunista comprendono finalmente cosa significa essere all'opposizione e portare avanti una battaglia in poche persone! Per quanto concerne gli emendamenti 20.0.2 e 20.0.3, poco fa il senatore Giorgio Nebbia ha spiegato con il suo intervento le ragioni e l'importanza di tali proposte modificative presentate dal Partito democratico della sinistra.

Voglio solo sottolineare che è necessario introdurre alcuni elementi correttivi in questo campo e, come diceva poc'anzi il senatore Boato, deve trattarsi anche di elementi di pressione fiscale, perchè è l'unica voce che talune persone ancora ascoltano. I ministri Ruffolo e Formica potrebbero trovare una giusta mediazione su tali problemi. So che il ministro Ruffolo ha esaminato attentamente questi due emendamenti e avrà compreso che essi partono da esigenze reali fondate e serie; quindi, adottare dei provvedimenti, ad esempio per quanto riguarda l'attività di smaltimento dei rifiuti classificati come tossici e nocivi, applicando su di essi un'imposta di smaltimento in ragione di 100 mila lire a tonnellata, è certamente un incentivo. Certamente non frenerà il «rifiuto selvaggio» in questo settore, ma sarà un incentivo a selezionare, a controllare e ad indirizzare un certo tipo di rifiuti. Ciò vale anche per i clorofluorocarburi e gli halons che sono stati poi gli elementi che hanno portato non solo gli scienziati a discutere a fondo sulla questione relativa al buco nell'ozono.

Si tratta quindi di una serie di provvedimenti non pesanti dal punto di vista fiscale, ma indicativi di una linea di tendenza. Vorrei tanto che il ministro Ruffolo potesse recarsi a Rio de Janeiro in rappresentanza del Governo italiano per affermare che su questa linea l'Italia ha approntato delle misure specifiche, e non soltanto per andare ad esporre dei programmi o delle linee di tendenza. Certamente, visto che il Ministero dell'ambiente non viene finanziato e gli vengono tolti i fondi, si potrebbero almeno compiere alcune scelte ben precise.

Quindi, ministro Ruffolo e ministro Formica, penso che alcuni problemi potrebbero essere tranquillamente affrontati, realizzando un'entrata secca a favore dello Stato, ma soprattutto evidenziando delle linee di tendenza positive.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, volevo esprimere il favore del Gruppo del Movimento sociale sull'emendamento 20.0.1 presentato dai colleghi del PDS, che secondo noi ha una valenza politica non indifferente. Stamattina sono apparse sulla stampa alcune dichiarazioni del ministro Formica che annuncia un aumento della pressione sulle imposte dirette (si parla di aumento delle aliquote IRPEF) e noi vorremmo ricordare che questo modo di procedere del Governo, che raschia il fondo del barile ed aumenta le entrate, punisce in modo sostanziale la produzione del reddito. Siamo cioè convinti che il primo atto di giustizia sociale sia quello di favorire la produzione del reddito, mentre invece spetti allo Stato il compito di utilizzare la politica fiscale per favorire le aree di investimento, per sviluppare i settori economici, e di tassare quando si ritiene che sia opportuno moderare i consumi. La nostra, quindi, è una concezione completamente diversa da quella che i Governi hanno realizzato in questi anni, che ovviamente presuppone una forza di indirizzo e di coordinamento da parte del Governo e delle forze di maggioranza che non riscontriamo.

Potremmo discutere molto sui singoli elementi dell'articolato della proposta del PDS, ma a noi preme far rilevare come questa impostazione, che inverte l'attuale tendenza delle forze di maggioranza, sia assolutamente perseguibile. Per questi motivi, al di là del merito degli articoli aggiuntivi proposti, e dello stesso 20.0.2, il Gruppo del Movimento sociale dichiara la sua adesione all'emendamento 20.0.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore e i rappresentanti del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, sarò brevissimo anche se gli emendamenti aggiuntivi presentati dai colleghi del PDS meriterebbero un discorso molto ampio. Ma proprio in questo, collega Garofalo, sta il limite degli stessi emendamenti, almeno dal punto di vista degli obiettivi che si propone la manovra governativa. La serie dei vostri emendamenti costituisce una vera e propria contromanovra, un ridisegno di tutto l'ordinamento fiscale, vorrei quindi dire una «picconata» all'attuale sistema tributario italiano. Quindi, nei limiti ristretti di questo provvedimento, tali emendamenti a mio avviso non possono ottenere una considerazione favorevole, però facendo salve alcune parti, come per esempio l'emendamento aggiuntivo sull'IVA, che potrebbero essere accolte dal Governo, in qualche misura, nel decreto che riordina l'IVA o in qualche altro provvedimento particolare.

Esprimere un consenso a queste proposte così come sono state formulate, a parte che richiederebbe una approfondita discussione di merito, mi sembrerebbe frettoloso e troppo anticipatore, per cui non posso che esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi, cioè il 20.0.1, il 20.0.2, il 20.0.3, il 20.0.4 e il 20.0.5.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Onorevole Presidente, chiamato cortesemente in causa dai colleghi Nebbia, Boato e Pollice a proposito degli emendamenti presentati dal PDS, in particolare degli emendamenti 20.0.2 e 20.0.3, volentieri vorrei chiarire la posizione del Ministero dell'ambiente e del Governo su questo problema. Non sarò certo io a contestare la fondatezza delle argomentazioni che giustificano questi emendamenti. Da tempo e con ostinazione vado affermando che la politica ambientale non può fondarsi soltanto su elementi normativi e amministrativi, ma deve avvalersi sempre più di strumenti economici di incentivazione e disincentivazione. Questo principio è ormai universalmente accolto nell'ambito della cultura ambientalistica e sempre più anche nell'ambito della cultura e della politica economica in tutti i paesi.

Non sarò certo io a contestarne la fondatezza, anche perchè sono stato (e non lo rivendico con particolare orgoglio) il primo a presentare un disegno di legge in questo senso, che poi fu approvato dal Governo e passò all'esame del Senato. Non è un mistero che al Senato questo provvedimento, questo disegno di legge che si muoveva nel senso dell'introduzione di incentivi e disincentivi fiscali su una serie di processi e di prodotti ambientali ai fini delle compatibilità ambientali, ha trovato delle resistenze e nell'ambito della maggioranza e nell'ambito dell'opposizione. Quel disegno di legge è stato praticamente insabbiato. Non è un mistero neppure che nell'ambito del Governo le convergenze attorno a questo provvedimento non vi sono state e sono anzi sorte e risorte delle difficoltà per sostenere questa strategia e questa misura. Non che tale strategia non fosse in linea di principio accolta; ma vi sono state delle legittime contestazioni e perplessità da parte di alcuni componenti del Governo (non mi riferisco al Ministero delle finanze) affinché queste misure di incentivazione e di disincentivazione fiscale potessero essere accolte.

Quest'anno ho riproposto al Governo un disegno di legge che si muove nella stessa logica rappresentata dagli emendamenti del PDS. Certamente, come diceva il senatore Boato, ci sono delle differenziazioni anche importanti, ma il principio è lo stesso e in larga misura anche i prodotti e i processi sui quali si intendono introdurre incentivi e disincentivi di carattere fiscale e finanziario sono più o meno analoghi. Sono lieto che, anche da parte di molti che avevano forti perplessità, oggi questo principio sia generalmente accolto nell'ambito sia dell'opposizione sia della maggioranza. Tuttavia c'è ancora una *impasse* da sciogliere. Non è un mistero – ripeto – che nell'ambito del Governo, in particolare da parte del Ministero dell'industria, vi sono legittime perplessità. Ho chiesto che tali perplessità vengano superate con una decisione positiva o negativa prima che l'Italia debba assumere – come dovrà – e non a Rio de Janeiro, ma molto presto nell'ambito della Comunità europea, degli impegni definitivi sulla proposta della Commissione economica di Bruxelles di istituire una tassa sul carbonio e sull'energia che dovrebbe appunto servire come strumento fondamentale per abbattere le emissioni di anidride carbonica. Questo è uno dei settori nei quali degli strumenti di incentivazione e disincentivazione economica si rendono – a mio parere – quanto mai necessari, anche se non è il solo.

Devo anche ricordare che il Ministero dell'ambiente promosse, ed il Governo e poi il Parlamento approvarono, una prima misura di disincentivazione modesta, ma importante: quella sui sacchetti di plastica. Sono lieto che in questi giorni finalmente il TAR abbia respinto i ricorsi che erano stati promossi dai produttori nei confronti di questa tassa. Il principio dunque di incentivazione e disincentivazione, dell'applicazione di strumenti economici alla politica ambientalistica, non credo sia più in discussione. Al Governo vi è una proposta, rinnovata, del Ministro dell'ambiente per poter applicare questi strumenti. Confido che la questione possa essere affrontata e spero risolta quanto prima.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sugli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20, il Governo non può non esprimere parere analogo a quello del relatore. Faccio rilevare tuttavia che se la manovra delineata dai senatori del PDS è complessivamente diversa e alternativa rispetto a quella del Governo non è però in contrasto con essa. Senz'altro alcuni dei suggerimenti, degli spunti contenuti negli emendamenti sono di grande interesse; ci sono sedi più proprie però nelle quali almeno la parte più significativa della manovra alternativa dell'opposizione può trovare momenti di approfondimento e accoglimento. Per quanto concerne l'IVA, ad esempio, è in corso di definizione presso la Commissione dei trenta il testo unico. Credo che in quella sede si potrebbero recuperare molti dei suggerimenti e delle proposte avanzate che il Governo apprezza. Per quanto poi riguarda la materia più complessa, articolata e delicata delle «tasse ecologiche», ha già risposto il Ministro dell'ambiente; da parte mia, mi permetto di suggerire ai colleghi del PDS di valutare l'opportunità di ritirare i loro emendamenti e ciò proprio in considerazione di quanto qui è stato esposto con chiarezza dal ministro Ruffolo. Sul complesso delle iniziative, sia pure soggette oggi ad una approfondita discussione, non c'è contrarietà di fondo da parte del Governo, bensì si evidenzia la necessità di un approfondimento.

Ricordo infine ai colleghi del PDS che proprio un anno fa in sede di esame del disegno di legge finanziaria si discusse di argomenti estremamente delicati ed importanti che ieri sera hanno trovato accoglimento in questo disegno di legge. Lo scorso anno dunque i tempi non erano ancora maturi per adottare delle scelte definitive, le decisioni dovevano maturare e raccogliere attorno ad esse la convinzione ed il consenso; oggi sono leggi dello Stato e costituiscono il frutto del contributo dialettico principalmente offerto dall'opposizione. Anche in questo caso, anzichè arrivare ad uno scontro di schieramenti, che non c'è, come ha detto prima il Ministro dell'ambiente, preferiremmo che si offrisse la possibilità di maturare ed approfondire ulteriormente il confronto.

Proprio per evitare allora di esprimere allo stato un parere negativo invito a ritirare almeno le due proposte relative all'IVA e alle «tasse ecologiche».

PRESIDENTE. I proponenti gli emendamenti accolgono l'invito rivolto loro dal rappresentante del Governo?

GAROFALO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.1, presentato dal senatore Sposetti e da altri senatori.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Stante l'incertezza sull'esito del voto, dispongo che la votazione avvenga mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.2, presentato dal senatore Sposetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.3, presentato dal senatore Sposetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.4, presentato dal senatore Sposetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.5, presentato dal senatore Sposetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività sono tenuti a rivalutare i fabbricati e le aree fabbricabili di cui all'articolo 22, acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non è obbligatoria la rivalutazione dei fabbricati indicati alle lettere b), e) - limitatamente alle attività scolastiche e didattiche - e g) del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e degli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 3 della legge 1^a giugno 1939, n. 1089.

3. Non sono rivalutabili i fabbricati e le aree fabbricabili posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data del 31 dicembre 1990 si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa.

4. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade dopo tale data debbono effettuare la rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente alla data medesima. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione deve riguardare anche i beni di cui al comma 1 dell'articolo 22, ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla stessa legge, qualora detti beni siano stati acquisiti dall'ente o società conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire gli articoli 21, 22 e 23 con il seguente:

«Art. 21. - 1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, devono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e alle altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo articolo 2425, nonchè le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data del 31 dicembre 1989 e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

3. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e deve avvenire moltiplicando il prezzo di acquisto o il costo iscritto in bilancio, al netto degli effetti di precedenti leggi di rivalutazione e di ogni altra rivalutazione, per i coefficienti riportati nella tabella A allegata alla presente legge. Gli eventuali fondi di ammortamento devono essere rivalutati moltiplicando le quote accantonate e dedotte dal reddito di impresa per il coefficiente di rivalutazione relativo all'anno di accantonamento delle singole quote.

4. Qualora la rivalutazione del capitale proprio, effettuata applicando i coefficienti riportati nella allegata tabella A alla parte di capitale proprio costituitasi nell'esercizio chiuso in ciascuno degli anni indicati nella tabella medesima, sia inferiore al complessivo saldo di rivalutazione di cui al comma precedente, il maggior valore attribuibile ai beni è ridotto, agli effetti tributari, in misura pari al rapporto tra la rivalutazione del capitale proprio di cui al presente comma e la complessiva rivalutazione dell'attivo di cui al comma precedente. Per capitale proprio si intende quello definito dal terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1983, n. 72, comprensivo anche delle riserve o fondi che il terzo comma dello stesso articolo 3 esclude dal computo, ma al netto delle riserve costituite in base a precedenti leggi di rivalutazione.

5. Le perdite riportabili a nuovo ai sensi degli articoli 8 e 134 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte, a partire da quelle dell'esercizio più remoto, di un importo corrispondente all'ammontare dei fondi di rivalutazione monetaria di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, ed alla legge 19 marzo 1983, n. 72, nonchè dei fondi di cui all'articolo 55, ultimo comma, del medesimo testo unico, utilizzati per la copertura di perdite nel quinquennio precedente. La copertura delle perdite mediante riduzione del capitale si considera effettuata utilizzando prima di tutto gli importi dei fondi di rivalutazione ad esso in precedenza eventualmente imputati.

6. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

7. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo

e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza obbligo di osservare le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

8. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

9. Ai fini del comma 8 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già scritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

10. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per i beni acquisiti nei periodi di imposta in cui l'impresa era assoggettata a regime di contabilità ordinaria. Per le imprese in regimi semplificati di contabilità nonché per le imprese di cui al periodo precedente limitatamente ai beni acquistati in periodi nei quali erano adottati regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione è ammessa in misura dell'80 per cento dell'ammontare che risulta applicando al costo dei beni i coefficienti di cui alla allegata tabella A. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge.

11. In caso di violazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni».

Conseguentemente, riportare in allegato la seguente tabella:

ALLEGATO
(articolo 21 comma 10)

TABELLA A
COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEI BENI
IN BASE ALL'ANNO DI ACQUISIZIONE

Beni acquisiti precedentemente all'esercizio chiuso nell'anno	
1974	7,19
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1974	6,02
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1975	5,14
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1976	4,41
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1977	3,73
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1978	3,32
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1979	2,87
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1980	2,37
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1981	2,00
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1982	1,72
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1983	1,49
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1984	1,35
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1985	1,24
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1986	1,17
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1987	1,12
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1988	1,07
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1989	1,00

21.5

BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, VITALE, POLLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale rivalutazione è facoltativa qualora i beni rivalutabili siano di proprietà di società o di enti di cui al presente comma appartenenti a soci intestatari fiduciari per conto di associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, associazioni sindacali, associazioni e cooperative di volontariato, partiti politici, e siano principalmente destinati ad attività annesse o connesse agli scopi statuari delle associazioni, dei partiti o delle cooperative».

21.1

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 2, aggiungere, in fine le parole: «nonchè delle aree destinate ad attività di pubblica utilità possedute da Enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse».

21.2

FAVILLA, relatore

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì rivalutabili gli immobili posseduti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa che per statuto non possono alienare gli immobili».

21.3

GAROFALO, BOLLINI, BERTOLDI

Al comma 3, sostituire le parole: «dal 31 dicembre 1990» con le altre: «di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990».

21.4

FAVILLA, relatore

Al comma 2, sostituire le parole da: «- limitatamente» fino alla fine del comma, con le altre: «- limitatamente alle attività didattiche ed alle attività assistenziali rivolte ai tossicodipendenti ed ai portatori di handicaps - f) e g) del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e degli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonchè delle aree destinate ad attività di pubblica utilità possedute da enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse».

21.2 (Nuovo testo)

FAVILLA, relatore

Invito i presentatori ad illustrarli.

BERTOLDI. Con l'emendamento 21.5 noi prevediamo la soppressione degli articoli 21, 22 e 23 e introduciamo una normativa per una rivalutazione non onerosa dei beni ed immobili d'impresa attraverso criteri matematici omogenei, il che comporta quindi un carattere di omogeneità utile per la trasparenza dei bilanci delle imprese e la realtà dei valori attribuiti all'immobile, attraverso una loro rivalutazione. Assicura, contrariamente alle proposte del Governo, entrate future certe e costanti proprio attraverso questa trasparenza dei bilanci, come richiede una politica fiscale corretta. Chiediamo quindi la soppressione degli articoli 21, 22 e 23 e l'approvazione del nostro emendamento.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 21.2, nel nuovo testo, recepisce molte delle richieste contenute anche in altri emendamenti. In sostanza prevede che non vi sia obbligo alla rivalutazione dei beni per gli immobili destinati ad attività scolastiche o ad alcune attività assistenziali, per gli immobili destinati alle attività dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali, per gli edifici dedicati al culto, oltre alle aree di proprietà di enti pubblici acquisite per la realizzazione di opere pubbliche.

L'emendamento 21.4 vuol considerare il fatto che non tutte le aziende chiudono il bilancio il 31 dicembre, comprendendo nella previsione tutti i casi di chiusura del bilancio nell'anno 1990.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. L'emendamento 21.5 non può essere accolto perchè, pur essendo assai razionale nelle sue disposizioni, smantella la previsione di gettito erariale prevista dall'intero titolo sulle rivalutazioni.

L'emendamento 21.1, dei senatori Cossutta ed altri, non può essere accolto per la parte che riguarda la cooperazione, perchè le cooperative sono talvolta delle vere e proprie imprese; per l'altra parte, la disposizione è già contenuta nell'emendamento 21.2.

L'emendamento 21.3, dei senatori Garofalo ed altri, è praticamente assorbito dall'emendamento 21.2 che considera anche gli edifici posseduti dagli Istituti autonomi case popolari e dalle cooperative.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento 21.5 e all'emendamento 21.1 ed è favorevole all'emendamento 21.2; sull'emendamento 21.3 si rimette all'Assemblea. Infine è favorevole all'emendamento 21.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.5.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, l'emendamento 21.5 è la dimostrazione di quanto sia valida la nostra tradizione di lotta e di proposta; mi rivolgo alla sinistra, quindi ai compagni socialisti: questo metodo va costruito costantemente, esso infatti è parte della nostra manovra alternativa.

Un provvedimento di rivalutazione monetaria dei beni d'impresa si pone soprattutto quando persista un accentuato fenomeno di inflazione, oltre che in presenza di fenomeni economici concorrenti a modificare in aumento il valore del bene. La rivalutazione ricorrente per periodi sufficientemente ampi dei beni d'impresa è quindi per la maggior parte un semplice adeguamento monetario. Semplificata in questo modo, la rivalutazione avviene – come in effetti è sempre avvenuta dalla fine della guerra al 1952 – attraverso un semplice coefficiente moltiplicatore corrispondente alla perdita di valore della moneta; tale rivalutazione non tiene però conto del valore reale del singolo bene al momento della rivalutazione. Per questa ragione, dapprima nel 1952 e successivamente nel 1975 si sono introdotti correttivi con coefficienti stabiliti per legge.

Queste rivalutazioni monetarie dei beni sono tuttavia sempre state non onerose per l'impresa, perchè lo scopo fondamentale da difendere è stato quello di far emergere nei bilanci valori reali, rendendo quindi i bilanci delle imprese trasparenti. La normativa proposta dal Governo prevede che le rivalutazioni siano obbligatorie, a carattere oneroso, pur riproponendo la stessa aliquota prevista dal provvedimento presentato dal Governo nel dicembre 1990. Riaffermiamo quanto abbiamo già

avuto modo di dire in quella occasione con chiarezza: il meccanismo della rivalutazione periodica dei beni d'impresa non può essere utilizzato a fini di gettito immediato ed anticipato, perchè ciò contraddice profondamente l'obiettivo fondamentale della rivalutazione monetaria che è quello della trasparenza dei bilanci, dove devono emergere i valori reali dei beni.

Per questa ragione presentiamo, nell'ambito di una manovra alternativa che tiene conto di altre entrate, l'emendamento 21.5, che sostituisce gli articoli 21, 22 e 23. Esso ha lo scopo di sostituire la normativa proposta dal Governo, che ha tutte le caratteristiche dell'emergenza e della transitorietà, oltre che una natura impropria, tesa ad assicurare all'erario cospicue entrate (9.600 miliardi), (anche se incerte nelle previsioni (neppure gli uffici sanno stabilire previsioni sufficientemente reali) rinunciando però alle normali entrate future.

L'emendamento dà invece garanzia di normali entrate per gli anni futuri, valorizzando il conseguimento di due obiettivi: la maggiore trasparenza dei bilanci, attraverso dati relativi ai beni immobili più corrispondenti alla realtà, e la possibilità per le imprese di costituire accantonamenti reali per sostituire beni obsoleti. È una rivalutazione obbligatoria anche la nostra, certo, ma senza oneri o benefici immediati, capace di dissolvere finalmente almeno in parte la finzione fiscale della stragrande maggioranza dei bilanci delle imprese: il 63,4 per cento di essi è in pareggio o «in rosso».

Ho accennato all'incertezza della previsione del Governo sull'ammontare reale del gettito. Mi basta solo sottolineare che la proposta originaria del Governo prevedeva di applicare l'aliquota del 16 per cento sul 42 per cento del valore derivante dalla rivalutazione dei beni. L'aliquota viene ora invece applicata solo sul 38 per cento del valore determinato dalla rivalutazione e si prevedono esenzioni – su cui anche noi siamo stati d'accordo – per 2.000 miliardi: ciò nonostante si ottiene comunque un gettito di 9.600 miliardi. Ciò significa che la previsione iniziale era largamente sottostimata.

In ogni caso, il pagamento di 9.600 miliardi da parte delle imprese, sia pure dilazionato al 1993, rappresenterà per le stesse imprese un rilevante problema di liquidità, già accentuato dall'obbligo del pagamento anticipato dell'INVIM decennale, appena approvato dalla Camera dei deputati sia pure attraverso la forzatura del voto di fiducia al Governo. La nostra proposta di rivalutazione senza oneri elimina evidentemente questa difficoltà di liquidità. Essa prevede l'utilizzo di una tabella di coefficienti di rivalutazione (forse lo stampato da noi predisposto non è aggiornato correttamente), e questo dal punto di vista fiscale introduce un apprezzabile dato di omogeneità e di maggiore corrispondenza dei bilanci. La normativa del Governo è costretta invece ad un'ulteriore contraddizione. Infatti, nel calcolo dell'ammontare complessivo delle rivalutazioni degli immobili, essa fa riferimento alle rendite catastali derivanti dalla revisione degli estimi per le categorie A, B e C di immobili. Ciò comporta incertezza perchè il valore attribuito a ciascun immobile di cui non è ancora avvenuto il classamento è incerto, così come è incerta la corrispondenza della rendita catastale capitalizzata. Non si paga l'IRPEF per un anno, ma si capitalizza una rendita che può non

essere corrispondente. E la capitalizzazione avviene attraverso un moltiplicatore pari a 100 o a 50, in corrispondenza del tasso di produttività; se allora vi è un errore di attribuzione della rendita, questo viene moltiplicato per 100 o per 50. Tale operazione comporta un'enorme dilatazione dell'eventuale differenza dovuta alla non corrispondenza della tariffa attribuita al singolo immobile.

La normativa del provvedimento governativo (che invitiamo a sostituire con il nostro emendamento) ha dovuto essere ulteriormente modificata per quanto riguarda le categorie D ed E di immobili, cioè gli edifici ad uso commerciale e quelli ad uso industriale. Nel provvedimento governativo infatti è presente un'ulteriore turbativa dell'omogeneità costituita da una tabella di coefficienti valida per le sole categorie D ed E di immobili. Il catasto infatti non è stato in grado di provvedere alla valutazione del singolo immobile ed alla comunicazione al proprietario, come la legge stabilisce.

Vi sono quindi tutte le ragioni perchè vengano soppressi gli articoli 21, 22 e 23 e venga approvato il nostro emendamento 21.5, che prevede una normativa atta ad una rivalutazione non onerosa dei beni immobili di impresa e risponde, tutto sommato, in maniera più adeguata ad una corretta politica fiscale, che richiede entrate certe e costanti.

Signor Presidente, intendiamo inoltre ritirare l'emendamento 21.3. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.5, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal relatore Favilla, nel nuovo testo.

È approvato.

L'emendamento 21.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 21.4, presentato dal relatore Favilla.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22:

Art. 22.

1. Per il calcolo della rivalutazione:

a) i fabbricati devono essere assunti ai valori che risultano applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50, per quelle classificate nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1; per le unità immobiliari classificate nelle categorie D ed E si assume il valore risultante dalla moltiplicazione del costo di acquisizione, eventualmente rivalutati in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria al netto della eventuale rivalutazione eseguita ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1990	1,05
1989	1,10
1988	1,15
1987	1,20
1986	1,30
1985	1,40
1984	1,50
1983	1,60
1982 e precedenti	1,70

b) le aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, devono essere assunte per l'80 per cento del valore venale in comune commercio.

2. La rivalutazione è costituita dal 38 per cento dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del comma 1 che eccede i costi dei beni fiscalmente riconosciuti al netto delle quote di ammortamento già dedotte aumentati di un miliardo di lire e deve essere imputata a ciascun bene in proporzione alla differenza tra il valore risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 e il costo del bene prima della rivalutazione e comunque in misura non superiore al maggior valore effettivamente ad esso attribuibile.

3. Sull'importo della rivalutazione dei beni iscritti in bilancio è dovuta una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, pari al 16 per cento.

4. Gli amministratori e il collegio sindacale devono attestare nelle loro relazioni che la rivalutazione è stata effettuata nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il costo di acquisizione con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria o in base a rivalutazione economica dei beni rivalutati.

6. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente in tre rate: la prima e la seconda nella misura del 34 per cento ciascuna, con scadenza rispettivamente entro il suindicato termine e nel quarto mese successivo; la terza nella misura del 32 per cento nell'undicesimo mese successivo al predetto termine. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti di imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti da quella relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, gli importi da versare devono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente. Il residuo importo deve essere versato con le modalità di cui al primo periodo. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

7. Il maggior valore dei beni iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione, si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, le quote di ammortamento dei beni indicati nel comma 1 e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore ad essi attribuito. Per i beni di cui al comma 1, rivalutati ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le quote di ammortamento relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di detta legge, sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

8. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3, pagata per i beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

9. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 8, i saldi attivi di rivalutazione fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 23.

10. La disposizione di cui al comma 8 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.

11. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al primo periodo del comma 8, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 10, la differenza tra valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 8.

12. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 11, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni di lire.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «con esclusione delle categorie» fino alla fine della lettera, con le altre: «D ed E».

22.1

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del costo di acquisizione, eventualmente rivalutato in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria al netto» con le altre: «del costo, eventualmente rivalutato in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, ma al netto».

22.5

LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI,
BEORCHIA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'80 per cento» con le altre: «il 100 per cento».

22.2

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «38 per cento», con le altre: «50 per cento».

22.3

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «al 16 per cento» con le altre: «al 20 per cento».

22.4

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «25 per cento» con le altre: «100 per cento».

22.6

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti 22.5 e 22.6.

LEONARDI. L'emendamento 22.5 propone una riformulazione del testo più chiara, tendente anche a correggere un errore di ortografia.

GAROFALO. Do per illustrato l'emendamento 22.6.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti, tranne il 22.5 che però dovrebbe essere modificato cancellando le parole «di rivalutazione monetaria». Invito i presentatori ad accogliere questa proposta correttiva.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Domando ai presentatori dell'emendamento 22.5 se accolgono la modifica del testo proposta dal relatore.

LEONARDI. La accogliamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.5, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, con la modifica introdotta.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.4, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.6, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, prima avevo tentato faticosamente di farmi notare per formulare una dichiarazione di voto anche sull'articolo 21. Sta passando con grande velocità, giocando sul fatto che si tratta di argomenti strettamente tecnici, un provvedimento sul quale credo debba essere effettuata un minimo di valutazione politica.

Con gli articoli 21, 22 e 23 del disegno di legge stiamo approvando la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese. Capisco che i colleghi siano abbastanza tesi al raggiungimento del traguardo finale, ma vorrei ricordare all'Assemblea che questo argomento venne già in discussione al Senato nell'autunno dello scorso anno quando si trattava di una rivalutazione volontaria dei beni di impresa. Allora c'era una logica: introducendo il concetto di onerosità della rivalutazione si lasciava la libertà ai singoli soggetti di stabilire se aderire o meno alla rivalutazione.

Devo ricordare che su questo argomento ci fu uno scontro di notevole portata; sull'oggetto specifico evidentemente si scontravano due culture relative alle imprese: da una parte, vi è chi vede che in fondo è abbastanza facile recuperare del gettito attraverso il sistema produttivo; dall'altra, coloro che temono, come noi, soprattutto in un momento come questo di grandi difficoltà della situazione economica, che continuare a pensare all'impresa come uno strumento su cui facilmente attingere gettito sia una politica cieca, che forse risolve qualche problema nell'immediato, ma pone dei problemi sul medio e lungo periodo.

Comunque il discorso aveva una sua logica perchè prevedeva la volontarietà. Proprio per recuperare quel gettito - visto che proprio per la volontarietà i risultati furono praticamente inesistenti - si iniziò a parlare di anticipazione dell'INVIM decennale, una sorta di compensa-

zione delle mancate entrate che la rivalutazione volontaria dei beni immobili di impresa comportava nel bilancio 1991.

L'INVIM decennale è passata alla Camera dei deputati, anche se attraverso un voto di fiducia, e costituisce ormai un fatto accertato per il 1991. Ebbene, in questa non certezza del diritto, che ormai contraddistingue la nostra società e i rapporti tra i cittadini e lo Stato, la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili di impresa ritorna nella manovra relativa al 1992, adottata dal Governo, con la sua obbligatorietà, aggiungendosi all'INVIM decennale anticipata. Debbo aggiungere che si tratta di un'INVIM ormai non più decennale, è la seconda volta che nella storia del nostro paese essa è anticipata all'ottavo anno. Non è un metodo che potrà ottenere l'approvazione da parte di chi, come noi, crede che, andando a penalizzare il sistema produttivo, sostanzialmente blocchiamo ogni ipotesi di ripresa del sistema industriale del nostro paese.

È troppo facile operare o attraverso sostituti di imposta o attraverso fonti dirette e immediate, come quella al nostro esame. È pericoloso inserire il principio della onerosità della rivalutazione dei beni immobili, perchè ciò va contro l'obiettivo che tale rivalutazione ha sempre avuto, cioè favorire la trasparenza dei bilanci delle aziende. Ciò accadde l'ultima volta nel 1975, quando gli indici di inflazione erano composti da due cifre e vi era anche la necessità di chiarire la situazione. Oggi la rivalutazione obbligatoria viene riproposta solo perchè siamo obbligati a far quadrare i conti tra le entrate e le uscite; si ricorre ad una punizione del sistema produttivo assolutamente ingiustificata sia per i precedenti, che abbiamo sinteticamente ricordato, sia per la situazione reale nella quale il sistema produttivo si è venuto a trovare.

Voglio tra l'altro ricordare che nell'ambito del sistema tale manovra va a colpire in particolare alcune strutture (di carattere creditizio e assicurativo) che sono state già punite dalla anticipazione dell'INVIM decennale. Si parla di versamenti in denaro, per cui si determinerà una crisi di liquidità in moltissime imprese. Vorrei capire se per acquisire oggi nelle casse dello Stato somme importanti - si parla di 8-9.000 miliardi - siamo decisi a condizionare pesantemente il nostro futuro e - aggiungo - solo per saldare i debiti delle spese di parte corrente.

Per questi motivi, abbiamo votato contro l'articolo 21 e faremo lo stesso sugli articoli 22, 23 e 24, che rientrano sotto lo stesso titolo e riguardano la manovra sulla rivalutazione obbligatoria di beni immobili di impresa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

Art. 23.

1. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita ai sensi degli articoli 21 e 22 deve essere imputato al capitale o accantonato in

una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'articolo 22.

6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga al comma 8 dell'articolo 22, anche per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle degli articoli 21 e 22 si applicano, per i beni di cui all'articolo 22 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma, 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 22, comma 8, della presente legge, si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

8. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1990 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve essere eseguita in apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 7, sopprimere le parole: «e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

23.1

CAPPELLI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

CAPPELLI. L'emendamento 23.1 si riferisce agli enti che non hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali e quindi meriterebbero di non subire la rivalutazione dei loro beni. Tra questi ci sono alcuni enti dediti esclusivamente ad attività didattiche e di carattere assistenziale, ad esempio l'assistenza ai tossicodipendenti.

Mi sembra che questo emendamento sia coerente con lo spirito con il quale abbiamo votato la legge sul volontariato, che voleva favorire tali enti. È vero che è in parte superato dall'approvazione dell'emendamento 21.2, ma lo ripropongo anche se sono parzialmente soddisfatto della precedente approvazione del 21.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Invito il senatore Cappelli a ritirare questo emendamento, che riguarda tutti gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività commerciale; esso rischia di escludere non solo gli enti cui si riferisce il senatore Cappelli, ma tutti gli enti non commerciali, alcuni dei quali svolgono attività in campo nazionale, anche istituti di grande rilievo e dotati di grandi risorse. L'emendamento allora determinerebbe una notevole perdita di gettito.

Credo che le esigenze avanzate dal senatore Cappelli siano già soddisfatte dalla riformulazione dell'articolo 21, in base al quale sono già esenti gli immobili destinati ad attività didattiche ed assistenziali. Mi sembra che l'emendamento possa essere ritirato.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Cappelli, lei insiste per la votazione?

CAPPELLI. Ascoltate le dichiarazioni del relatore e del Governo ritiro l'emendamento 23.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 o dell'articolo 23, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, nella legge 29 dicembre 1990, n. 408, e quelle di cui ai relativi decreti di attuazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «degli articoli 21 e 22 o dell'articolo 23» con le altre: «dell'articolo 21».

24.2

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1 sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 20 milioni» con le altre «da lire 10 milioni a lire 100 milioni» e sostituire le parole: «salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare» con le parole: «ed inoltre si applica».

24.1

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 24.2.

GAROFALO. L'emendamento 24.2 non ha più senso, perchè era volto al coordinamento del testo con un'altra proposta che è stata respinta. Quindi viene ritirato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 24.1.

FAVILLA, *relatore*. Il parere sull'emendamento 24.1 è contrario perchè ha soltanto uno scopo intimidatorio.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. L'emendamento 24.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25:

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE DI PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI

Art. 25.

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono sostituiti dai seguenti:

«La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte non concorre a formare, nei limiti dell'85 per cento, il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. La differenza tassata è considerata, per la conferitaria, costo fiscalmente riconosciuto ed è attribuita in tutto o in parte all'avviamento ovvero, proporzionalmente, al costo dei beni ricevuti. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del periodo precedente».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti di conferimento perfezionati a partire dall'anno 1991.

3. Per gli enti e le società beneficiari delle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che possono eseguire la rivalutazione di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello indicato nell'articolo 2 della legge stessa, l'imposta sostitutiva sui

maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di detta rivalutazione, fermi restando i criteri e le modalità ivi previsti, non può essere inferiore per i fabbricati e le aree fabbricabili a quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 22. Nell'ipotesi di cui al precedente periodo, detti soggetti non devono eseguire la rivalutazione ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 22 e le quote di ammortamento deducibili relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della legge 29 dicembre 1990, n. 408, relativamente ai predetti immobili, sono riconosciute a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sopprimere gli articoli da 25 a 60.

25.1

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono sostituiti dai seguenti: "L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti di conferimento perfezionati dopo l'entrata in vigore della presente legge».

25.2

LEONARDI, CAPPELLI, NERI, MARNIGA, FIOCHI, BEORCHIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, è soppresso».

25.3

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

In via subordinata all'emendamento 25.3, sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La percentuale di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, è ridotta allo 0,6 per cento».

25.4

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

LEONARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho presentato l'emendamento 25.2 perchè intendo rendermi interprete di un disagio assai diffuso, derivante da un modo di legiferare confuso in un settore delicato, come quello fiscale, e contraddittorio con altre norme di recente licenziate dal Parlamento.

Ho già più volte dibadito in quest'Aula che l'esigenza di reperire comunque gettito – come siamo spesso e volentieri chiamati a fare in varie circostanze – non può e non deve andare a scapito della certezza del diritto e della attendibilità e del prestigio dello stesso legislatore. Mi riferisco al settore bancario, che in questo momento è interessato, ai fini della impostazione diretta, dalla applicazione e dalla parziale sovrapposizione di tre distinti provvedimenti legislativi.

Il primo è quello sulla cosiddetta rivalutazione facoltativa dei beni di impresa, introdotto dalla legge n. 408 del dicembre del 1990; il secondo è quello sulla cosiddetta rivalutazione obbligatoria prevista dall'articolo 21 del disegno di legge al nostro esame; il terzo è quello sulla imposizione parziale delle plusvalenze da conferimento, la cosiddetta «legge Amato» richiamata nell'articolo 25 del provvedimento al nostro esame.

Se consideriamo le norme contenute nel testo unico delle imposte sui redditi che riguardano la tassazione delle plusvalenze e i conferimenti, vediamo che sono soggette a tassazione le plusvalenze, compreso il valore di avviamento realizzato dalle aziende stesse mediante cessione a titolo oneroso. I conferimenti in società sono considerati cessioni a titolo oneroso ed inoltre, in caso di conferimento di azienda, la plusvalenza da realizzo è misurata tenendo conto del valore di stima dei beni conferiti.

Fin qui *nulla quaestio*. Se questa è la *ratio* del provvedimento, essa è in coerenza con le norme previste dal testo unico. Però nel frattempo, al fine di consentire la ristrutturazione delle aziende del settore bancario, la «legge Amato» (che non è stata approvata nel secolo scorso, ma credo solo un anno fa) ha previsto uno speciale regime tributario che permette di effettuare le operazioni di conferimento, evitando gli oneri

tributari previsti dalle norme del testo unico che ho citato poc'anzi. Il pagamento degli oneri è così rinviato al momento del successivo realizzo delle partecipazioni acquisite a seguito del conferimento stesso. Modificando tale regime di sospensione di imposta, la disposizione prevista dall'articolo 25 di questo disegno di legge di accompagnamento della legge finanziaria comporterebbe la tassazione ordinaria, pari a circa il 48 per cento, di un importo che corrisponde al 15 per cento della plusvalenza, cioè della differenza tra il valore di bilancio dell'azienda conferita e il valore a essa attribuibile comprensivo anche dell'avviamento. Così agendo, si arriverebbe all'assurdo di tassare anche le operazioni di conferimento realizzate con la finalità di una mera trasformazione della veste giuridica dell'ente interessato, sulla base dei medesimi valori contabili e dei beni aziendali esistenti presso l'ente conferente. A mio avviso, signor Presidente, onorevoli colleghi, se prevarrà la tesi del Governo, l'effetto penalizzante sulle aziende di credito sarà tale da scoraggiare le operazioni di ristrutturazione, andando quindi in controtendenza con le finalità della stessa «legge Amato».

Ancora ieri in quest'Aula è stata richiamata l'opportunità di favorire la ristrutturazione delle nostre aziende di credito se si vuol consentire loro di tenere il passo con le consorelle europee. Il nuovo testo che mi sono permesso di proporre tende a chiarire innanzi tutto che la tassazione da operare a carico dell'ente conferente è applicata sulla plusvalenza che emerge contabilmente in occasione del conferimento; in secondo luogo, che il valore tassato in capo all'azienda conferente costituisce a tutti gli effetti (e quindi anche ai fini dell'ammortamento, della rivalutazione obbligatoria) valore fiscalmente riconosciuto sia per la conferente che per la conferitaria; in terzo luogo, che la conferitaria ha facoltà di attribuire la differenza soggetta a tassazione all'avviamento oppure in modo proporzionale agli altri beni aziendali ricevuti.

Si è infine ritenuto opportuno eliminare qualsiasi forma di retroattività della disposizione per evidenti ragioni di opportunità politica e di tutela dello stesso ordinamento tributario, non meno importante dei principi costituzionali.

GAROFALO. I nostri emendamenti non richiedono illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento 25.1.

Mi rimetto invece al Governo per quanto concerne l'emendamento 25.2, a proposito del quale il presentatore ha espresso dei concetti importanti. Faccio però presente che se l'emendamento dovesse essere approvato non sostituirà l'intero articolo, così come prevede il disposto dell'emendamento stesso, bensì solo i primi due commi. L'emendamento che forse è stato compilato quando la Commissione non aveva ancora approvato il terzo comma dell'articolo, dovrebbe sostituire solo i primi due commi dell'articolo.

Sono poi contrario agli emendamenti 25.3 e 25.4, che riducono ulteriormente le possibilità di incremento dei fondi propri da parte degli istituti di credito e costituiscono un ulteriore indebolimento del sistema.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 25.1, 25.3, e 25.4.

Chiedo invece un momentaneo accantonamento dell'emendamento 25.2 per procedere ad una verifica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.3, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.4, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 25.2 e la votazione dell'articolo 25 sono accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 26:

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CAPO I

DELEGA PER LA REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 26.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) competenza del giudice tributario a conoscere di ogni controversia in materia di tributi;

b) previsione del riesame preventivo in sede amministrativa dell'atto impugnato o del rapporto controverso non oltre tre mesi dalla notifica del ricorso e disciplina degli effetti del provvedimento amministrativo adottato a seguito del riesame, ai fini della costituzione del rapporto processuale; attribuzione della competenza al riesame dell'atto o del rapporto al servizio del contenzioso da istituire presso le direzioni regionali delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio e delle dogane nel cui ambito territoriale ha sede l'ufficio che ha emesso l'atto ed applicazione al procedimento di riesame delle disposizioni recate dagli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241; il richiedente sarà informato del nome del funzionario designato per il riesame dell'atto o del rapporto; previsione di adeguate forme di assistenza legale all'istituendo servizio del contenzioso da parte del competente ufficio dell'avvocatura dello Stato, anche ai fini di cui al numero 5 della lettera g);

c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari dei quali il giudice tributario conosce;

d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi da commissioni tributarie di primo grado con sede nei capoluoghi di provincia e da commissioni tributarie di secondo grado con sede nei capoluoghi di regione, con conseguente applicazione dell'articolo 360 del codice di procedura civile e soppressione della commissione tributaria centrale; nella provincia autonoma di Bolzano si tengono fermi i tribunali tributari di primo e secondo grado nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle norme di attuazione vigenti;

e) previsione degli organici dei giudici tributari in numero non inferiore a quello dei componenti delle commissioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con determinazione del numero delle sezioni in base al flusso medio dei procedimenti e composizione dei collegi giudicanti in tre membri;

f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attività professionali; determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonchè dei criteri rigorosamente obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari o amministrativi in servizio o a riposo; determinazione del regime delle incompatibilità con particolare riferimento all'esercizio di consulenza, o di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, o nelle controversie di carattere tributario; determinazione dello stato giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che non potrà essere superiore ai nove anni nello stesso ufficio; nonchè previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera nuova disciplina a quella vigente in materia di responsabilità civile. Sarà altresì previsto che i presidenti e gli altri componenti delle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e della commissione tributaria centrale, ove sussistano i requisiti, possono essere nominati prioritariamente componenti delle nuove commissioni tributarie sino alla concorrenza dei posti disponibili;

g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovrà essere altresì stabilito quanto segue:

1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e della trattazione della controversia in camera di consiglio in mancanza di tempestiva richiesta espressa dell'udienza di discussione;

2) previsione e disciplina dell'intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso;

3) disciplina della sospensione, dell'interruzione e dell'estinzione del processo, nonché della decadenza dalle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del processo in relazione all'inerzia delle parti;

4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale;

5) previsione, quale condizione di ammissibilità dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del funzionario dirigente il servizio del contenzioso della direzione regionale delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio e delle dogane; saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalità per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia delle parti;

h) previsione di un procedimento incidentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione della udienza entro novanta giorni;

i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti ed altri esperti in materia tributaria iscritti in appositi albi professionali; regime delle spese processuali in base al principio della soccombenza;

l) previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'Amministrazione soccombente;

m) attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo;

n) istituzione di un organo di presidenza della giustizia tributaria composto da tre presidenti di commissione o di sezione e da tre giudici, che scelgono il presidente dell'organo di presidenza tra i presidenti di commissione o di sezione, eletti da tutti i componenti delle nuove commissioni tributarie con voto personale, diretto e segreto, con la determinazione dei requisiti di eleggibilità, del regime delle incompatibilità e della durata della carica dei suoi componenti secondo gli analoghi principi in vigore per i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa;

o) affidamento all'organo di presidenza della giustizia tributaria di competenza deliberativa a verificare i requisiti di eleggibilità dei suoi

componenti elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle relative elezioni, nonchè sul conferimento degli uffici direttivi e sui provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e decadenza dei componenti delle nuove commissioni tributarie;

p) istituzione di un ruolo del personale delle segreterie degli organi di giustizia tributaria con una dotazione organica complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi e allo svolgimento della funzione ispettiva degli stessi; al ruolo saranno inizialmente assegnati gli appartenenti ad analoghi ruoli dell'Amministrazione finanziaria attualmente in servizio presso le commissioni tributarie, con la previsione della riduzione delle piante organiche dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria contestualmente ed in corrispondenza delle unità che saranno trasferite nel ruolo suddetto. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento con il personale delle segreterie e delle cancellerie degli altri organi giurisdizionali potrà essere prevista, ove più favorevole, l'attribuzione, con decorrenza dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, delle indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, in luogo del compenso incentivante la produttività di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività;

q) automazione dei servizi del contenzioso tributario, con utilizzazione dell'informatica con particolare riferimento alla formazione dei ruoli ed al collegamento con gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

r) attribuzione al servizio del contenzioso, nell'ambito di ciascun dipartimento del Ministero delle finanze, della competenza a:

1) formulare indirizzi agli uffici in tema di difesa dell'Amministrazione finanziaria, sulle questioni oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;

2) esaminare l'attività di rappresentanza e difesa della amministrazione svolta dagli uffici;

3) rilevare con criteri di sistematicità, anche avvalendosi del sistema informativo, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione d'imposta, di erogazioni di sanzioni o avverso il ruolo ed altri provvedimenti, compreso quello di reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando conseguentemente direttive per gli uffici nonchè formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;

4) effettuare rilevazioni statistiche relative ai processi pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato ed elemento quantativo in ordine ai provvedimenti adottati;

s) previsione di disposizioni per la richiesta della trattazione e la costituzione in giudizio con il rispetto delle norme sulla assistenza tecnica in applicazione del criterio direttivo di cui alla lettera i), innanzi alle nuove commissioni tributarie, dei ricorsi pendenti, alla data di entrata in funzione dei nuovi organi della giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 636, nonchè previsione della estinzione del giudizio nel caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di trattazione;

t) previsione che per i processi pendenti avanti alle corti d'appello alla data di emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo continuino ad applicarsi le norme vigenti alla stessa data e che la medesima disposizione si applichi anche ai processi pendenti alla stessa data davanti alla commissione tributaria centrale, semprechè sia presentata istanza di trattazione, secondo quanto previsto nella lettera s) del presente comma e che in detta istanza non sia richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile; in ogni caso la commissione tributaria centrale deve trattare ad esaurimento i processi entro il 31 dicembre 1994;

u) adeguamento con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, del numero delle sezioni, nonchè determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'attività svolta nonchè delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria;

v) revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle imposte accertate, coordinandola con la previsione di due gradi del giudizio.

2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo dei decreti legislativi alle Camere; le Commissioni parlamentari competenti esprimono, entro novanta giorni dalla ricezione, il proprio parere, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritengono corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati una proposta di stralcio e i seguenti emendamenti:

Stralciare gli articoli 26 e 27.

13.

VISENTINI, COVI

Sopprimere l'articolo.

26.1

COSSUTTA, CROSETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Sopprimere l'articolo.

26.6

MANTICA, RASTRELLI

Sopprimere il comma 1.

26.7

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi recanti» con le altre: «un decreto legislativo recante».

26.2

COSSUTTA, CROSETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «conseguente applicazione dell'articolo 360 del codice di procedura civile e soppressione della commissione tributaria centrale» con le altre: «mantenimento della Commissione tributaria centrale con le attribuzioni spettanti alla medesima secondo l'ordinamento vigente».

26.11

COVI, VISENTINI, DIPAOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «nella provincia autonoma di Bolzano» alla fine della lettera, con le altre: «nei decreti legislativi sarà prevista l'esclusione della prova testimoniale e del giuramento nei procedimenti regolati dal presente articolo; si dovrà altresì tenere conto, per quanto riguarda le provincie autonome di Trento e Bolzano, delle leggi e delle norme statutarie che le riguardano».

26.12

LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI,
BEORCHIA

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «previsione che i presidenti» a: «in servizio o a riposo» con le altre: «previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari, anche militari, o amministrativi in servizio, a riposo o in congedo».

26.13

CAPPELLI

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «ed altri esperti in materia tributaria iscritti in appositi albi professionali» con le altre: «e – in materia di tributi locali, imposte di registro, successoria, ipotecaria e catastale – altri esperti in materia tributaria iscritti in appositi albi professionali o ruoli»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; previsione della facoltà dell'amministrazione di affidare il patrocinio all'avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado».

26.14

BEORCHIA, BERTOLDI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «albi professionali» inserire le seguenti: «elenchi e ruoli».

26.15

BERTOLDI, POLLINI, BRINA

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

26.10

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

26.3

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

26.4

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «per la richiesta della trattazione e la costituzione in giudizio», con le seguenti: «per la riassunzione automatica»; alla lettera t), sopprimere le parole da: «semprechè sia presentata» fino a: «articolo 360 del codice di procedura civile».

26.16

PELLEGRINO Giovanni, GAROFALO, BERTOL-
DI, BRINA, POLLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

26.5

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Sopprimere il comma 2.

26.8

MANTICA, RASTRELLI

Sopprimere il comma 3.

26.9

MANTICA, RASTRELLI

Successivamente sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 26.12 aggiungere in fine le parole: «, tenendo fermi in tali Province i tribunali tributari di primo e di secondo grado».

26.12/1

RUBNER, RIZ, DUJANY, PIZZOL, SPETIČ,
MORO, SERRI, COSSUTTA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «nella provincia autonoma di Bolzano» alla fine della lettera, con le altre: «nei decreti legislativi sarà prevista l'esclusione della prova testimoniale e del giuramento nei procedimenti regolati dal presente articolo; si dovrà altresì tenere conto, per quanto riguarda le provincie autonome di Trento e Bolzano, delle leggi e delle norme statutarie che le riguardano».

26.12 (Nuovo testo)

LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI,
BEORCHIA

All'articolo 26, comma 1, lettera i), aggiungere infine il seguente periodo: «; previsione della facoltà dell'amministrazione di affidare il patrocinio all'avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado».

26.14 (Integrazione al testo)

BEORCHIA

Invito i presentatori della proposta di stralcio ad illustrarla.

COVI. Onorevoli colleghi, consentirete che su questa proposta di stralcio spenda qualche parola in più rispetto a quanto è avvenuto per le precedenti, anche perchè non credo che nella occasione attuale rimarrò isolato come lo sono rimasto per le proposte di stralcio già esaminate. Lo credo perchè detta proposta non è solo stata formulata da me e dal senatore Visentini, ma è anche compresa nei pareri espressi dalla Commissione giustizia e dalla Commissione affari costituzionali. Gli articoli 26 e 27, infatti, riguardano la riforma del contenzioso tributario. È vero che rispetto a tale contenzioso da tempo si sono levate voci per una riforma del medesimo, date le lungaggini che si verificano in questo tipo di procedimento; è altrettanto vero, però, che pensare ad una riforma del contenzioso stesso attraverso un provvedimento di accompagnamento della legge finanziaria che, considerata la ristrettezza dei tempi, non consente le opportune meditazioni, ci sembra un metodo legislativo che non può essere seguito.

Nel parere espresso dalla Commissione giustizia si dice: «In ordine al titolo V, contenente le disposizioni per la riforma del contenzioso tributario, la Commissione osserva *in capite* come appaia incongruo affidare una riforma di così ampio respiro e così significativamente innovativa ad una sede in cui non è possibile quell'esame compiuto ed organico che deve precedere la fissazione dei principi e dei criteri direttivi per una delega legislativa di tanta importanza. Nessuno è inconsapevole dell'urgenza di una decisa innovazione nella materia di

che trattasi, sembrando la disciplina attuale non del tutto idonea a garantire una efficace e rapida giustizia tributaria; ma proprio per questo motivo occorre riflettere sui modi e sui criteri con i quali innovare per evitare di trovarsi di fronte a crisi di rigetto o, peggio, alla inattuazione più o meno diffusa di larghe parti della delega».

Questo parere della Commissione giustizia è stato recepito anche dalla Commissione affari costituzionali che, prendendo in esame gli articoli allora 25 e 26 ed oggi 26 e 27, premette: «In merito alla delega per la riforma del contenzioso tributario contenuta nell'articolo 25 "(ora 26)", la Commissione preliminarmente fa proprie le osservazioni della Commissione giustizia circa l'inopportunità di includere nel presente disegno di legge la riforma del contenzioso tributario».

Quindi vi sono state larghe contrarietà a che si mantenesse all'interno di questo provvedimento una riforma di tanta importanza, e so che anche nella 6^a Commissione vi sono state molte perplessità e molte voci si sono levate per chiedere lo stralcio.

Io vorrei, anche riferendomi ad un altro emendamento che propongo, fare una pura e semplice osservazione per dire che questa riforma non può essere varata così, *sic et simpliciter*. Con il sistema che è stato adottato, noi andremo a rivoluzionare il sistema in modo radicale e probabilmente a mettere una bomba sotto la Corte di cassazione, perchè la Corte di cassazione, che già oggi impiega tre anni, tre anni e mezzo o quattro anni per risolvere una controversia civile, una volta che fosse invasa, come sarà, da tutte le controversie che le provengono dal contenzioso tributario, una volta eliminata rispetto ad esso la commissione tributaria centrale, probabilmente si troverà in una situazione di assoluta impossibilità di funzionamento. Vi è quindi la necessità che la cosa sia approfondita e meditata. Perciò insisto perchè questa proposta di stralcio sia presa in seria considerazione. Erano serie anche le altre proposte di stralcio, perchè nel disegno di legge sono contenute norme che non hanno nessun riferimento alle necessità incombenti che derivano dalla legge finanziaria, ma questa è serissima, perchè una riforma di tale incidenza non può non essere soggetta ad una meditazione più approfondita da parte del Parlamento. Insisto pertanto per l'accoglimento della proposta stessa.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta di stralcio in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, la nostra Commissione, pur con notevoli difficoltà, avendo dovuto affrontare una materia che forse più propriamente sarebbe stata di competenza di altra Commissione, ha svolto un lavoro attento, cercando di adeguare il testo degli articoli 26 e 27 alle prescrizioni della 1^a Commissione.

Noi riteniamo che il lavoro svolto sia stato particolarmente valido ed abbia molto migliorato il testo sottoposto al nostro esame. Il Governo ci ha fatto presente che riteneva che questa materia fosse essenziale e avesse delle motivazioni fondamentali, insieme a quella della soppressione del segreto bancario ai fini fiscali, per giustificare il condono. Quindi, permanendo le stesse ragioni, mi dichiaro contrario alla proposta di stralcio.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con quanto ora argomentato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio n. 13.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, io non vorrei che questa proposta di stralcio del collega Visentini (come, del resto, le altre dallo stesso presentate) fosse assunta come un fatto ritualistico. Questo argomento è estremamente delicato ed implica una grande riforma del sistema tributario italiano.

Non ho nulla da nascondere, nel senso che riconosco il grande lavoro svolto in Commissione finanze e tesoro, nonostante i tempi brevissimi che sono stati concessi; però, si tratta di un complesso di norme su cui credo che un approfondito dibattito e una verifica all'interno delle forze politiche avrebbero senz'altro consentito di elaborare un provvedimento più completo. Più volte è stato chiesto al Governo il motivo per il quale questa misura è stata inserita nel provvedimento in esame e la risposta è stata la seguente: è un modo per equilibrare il peso del condono. Il Governo trova sufficiente questa giustificazione per spiegare il condono: evidentemente, anche per il Governo la proposta di condono pura e semplice rappresentava un atto non certo facile da far digerire all'opinione pubblica. Ora, ci sembra che usare la riforma della magistratura tributaria come un pannicello caldo o, se volete, come lo zuccherino sulla pillola del condono significhi sminuire o svalutare una proposta di riforma che credo sia fondamentale nel nostro paese, atteso che nella nostra realtà si parla di tre milioni e mezzo di pratiche di contenzioso esistenti.

Per rispetto alla proposta del Governo ed alla norma che si vuole far approvare con gli articoli 26 e 27, credo che la proposta di stralcio del senatore Visentini debba essere accolta ed abbia una sua validità molto maggiore, in questo caso, rispetto alle altre proposte di stralcio. Dobbiamo ricordare che stiamo discutendo un provvedimento che si chiama legge finanziaria e che dovrebbe riguardare solo e soltanto i saldi attivi e passivi del bilancio: qui invece introduciamo una riforma che nulla ha a che vedere con la manovra economica.

FERRARA SALUTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questa brevissima dichiarazione di voto favorevole alla proposta di stralcio vorrei soltanto ricordare al Governo e all'Assemblea che ci devono essere dei limiti nel caricare le leggi – soprattutto provvedimenti come quello in esame – di significati e contenuti estranei.

Naturalmente, gli sconfinamenti sono presupposti e questo è anche comprensibile, considerata la lentezza abituale della legislazione. Quindi, si coglie questa scadenza per mettere in discussione e in votazione aspetti della legislazione fondamentalmente estranei al contenuto del provvedimento; però, ci devono essere dei limiti.

A me sembra che la proposta di condono non abbia alcun bisogno di giustificazioni e di provvedimenti collaterali. Una proposta di condono è talmente priva di fondamento e di serietà che, se la si fa, vuol dire che ci si trova in condizioni di necessità. Ma quando si è costretti a fare una cosa, è inutile mettergliene accanto un'altra più bella per decorarla. Si dica che ci vuole il condono perchè servono i soldi a tutti i costi e che questo è un modo per farli entrare nelle casse dello Stato.

La riforma del contenzioso tributario, come altri provvedimenti, è importante a prescindere dal condono e a prescindere dall'utilità di questo o dalla sua follia. La discussione è già durata molto e durerà ancora, ed è così complessa proprio perchè – come tutti abbiamo riconosciuto – si è voluto caricare il dibattito sulla manovra finanziaria e sul bilancio di contenuti e di significati ad essa profondamente estranei. D'altra parte, se si volesse sostenere che nel bilancio politico globale di fine d'anno o di inizio anno (sulla politica economica, fiscale, sulle entrate e le uscite, sulla politica monetaria dello Stato) può rientrare qualsiasi discorso, questa discussione dovrebbe assumere altre caratteristiche: dovrebbe essere una specie di dibattito sul discorso della Corona. Una volta l'anno il Parlamento si dovrebbe riunire per esaminare il bilancio passato e le prospettive dell'amministrazione nel suo complesso: ma questo non è il nostro caso, anche se poi finisce per delinearsi come tale.

La proposta di stralcio, quindi, ha solo il senso di restituire una posizione di serietà, nella legislazione, al contenuto degli articoli relativi alla riforma del contenzioso tributario, alleggerendo il disegno di legge in esame di un peso di carattere politico e giuridico che francamente ne snatura profondamente – più ancora che in altri casi – il valore.

Quindi, mi associo all'invito rivolto all'Assemblea e al Governo a tener conto del fatto che la decisione di «infilare» la riforma del contenzioso tributario in questo provvedimento è una decisione non necessaria, che non serve a giustificare quello che non va, ma serve solo a dare l'impressione che si vogliano fare certe cose, magari bene, ma con una fretta che non consente una seria discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio degli articoli 26 e 27 presentata dai senatori Visentini e Covi.

Non è approvata.

Invito i presentatori degli emendamenti all'articolo 26 ad illustrarli.

MANTICA. Signor Presidente, credo che i nostri emendamenti all'articolo 26 siano stati illustrati dalla mia dichiarazione di voto precedente. Nel caso in cui non fosse stato stralciato l'articolo, come

appunto è avvenuto, proponevamo la soppressione dell'articolo e, in via subordinata, la soppressione dei singoli commi dell'articolo stesso.

COVI. Signor Presidente l'emendamento 26.11 riguarda un aspetto che desta estrema preoccupazione. La Commissione finanze e tesoro ha organizzato il contenzioso tributario su due gradi: un primo grado in sede di circoscrizione provinciale e un secondo grado in sede di circoscrizione regionale.

Ciò a correzione di quanto era stato previsto dal disegno di legge governativo che proponeva, invece, un accentramento in sede regionale del primo grado e un secondo grado affidato ad una sede di – chiamiamolo così – tribunale centrale. Senza dubbio ha fatto bene la Commissione finanze e tesoro a prevedere le commissioni provinciali, perchè una commissione regionale per il primo grado avrebbe allontanato eccessivamente dal contribuente il proprio giudice naturale in materia di contenzioso tributario.

Si è però abolito il filtro della commissione centrale, che invece è assolutamente necessario e importante. Per rendere evidenti le possibili conseguenze che si avrebbero sulla funzionalità della Corte di cassazione dalla ricorribilità avverso le decisioni delle commissioni regionali alla Corte di cassazione stessa, mi limiterò a leggere una lettera che ho ricevuto dal presidente della Corte di cassazione, dottor Brancaccio, il quale scrive: «Se fosse approvata codesta soppressione e si trasferissero alla Cassazione i ricorsi ora pendenti innanzi a quell'organo giurisdizionale, la Cassazione dovrebbe affrontare un lavoro superiore a quello attuale di circa venti volte, oltre ad un numero di sopravvenienze allo stato non esattamente prevedibile, ma certamente enorme». Il numero di sopravvenienti ricorsi che annualmente vengono fatti alla commissione centrale è di circa 60.000. Sicuramente non sarebbero 60.000 i ricorsi in Corte di cassazione, perchè la commissione centrale, salvo la questione di cosiddetta estimazione semplice, è comunque sostanzialmente un giudice di fatto; tuttavia, bisogna ricordare che alla Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, non si ricorre semplicemente per le questioni di puro diritto, cioè di violazione della legge, perchè esiste anche il numero 5 dell'articolo 360, secondo il quale si può ricorrere nei confronti delle decisioni dei giudici di merito quando vi sia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. È, questo, un mezzo attraverso il quale molto spesso si portano in Cassazione anche questioni sostanzialmente di fatto.

Oggi la Cassazione civile impiega tre anni-tre anni e mezzo per risolvere le controversie, avendo una sopravvenienza annuale, per le controversie civili, di circa 30.000 ricorsi. Se arrivassero alla Corte di cassazione non dico 60.000, ma 50.000 o 40.000 ulteriori ricorsi, questa sarebbe praticamente nell'impossibilità di funzionare.

Per questi motivi, con l'emendamento 26.11 chiediamo che sia mantenuta la commissione tributaria centrale, con le attribuzioni spettanti alla medesima secondo l'ordinamento vigente. Tale commissione costituisce un filtro molto importante, per cui alla Corte di cassazione giungeranno effettivamente soltanto quelle vertenze che

hanno un puro contenuto di diritto e non anche quelle in cui vi siano questioni di fatto, come attualmente avviene davanti alla commissione centrale.

LEONARDI. L'emendamento 26.12, nel nuovo testo, riguarda l'istituzione delle commissioni tributarie nelle province di Trento e di Bolzano e, a differenza del testo governativo, prevede che i decreti legislativi dovranno tener conto, per quanto riguarda le citate province, delle particolari disposizioni che già le riguardano.

* RUBNER. A noi andrebbe benissimo il testo della Commissione. Infatti, era stato accolto un emendamento presentato dal collega Riz e da me, tendente a garantire in provincia di Bolzano il mantenimento dei due gradi dei tribunali tributari necessario per assicurare l'uso delle due lingue in ambedue i gradi.

L'emendamento 26.12 estende tali disposizioni alla provincia di Trento, ma non fa più esplicito riferimento ai due gradi dei tribunali tributari in ciascuna delle due province autonome. Di qui il nostro subemendamento 26.12/1, che vuole ripristinare la chiarezza e la certezza del testo della Commissione, menzionando esplicitamente il mantenimento dei due gradi senza intaccare l'estensione della norma alla provincia di Trento.

Se il nostro subemendamento non dovesse essere accolto, ci dichiareremmo contrari all'emendamento 26.12, anche nel nuovo testo, e favorevoli al ripristino del testo della Commissione.

CAPPELLI. L'emendamento 26.13 tende a includere nella nomina dei presidenti delle varie articolazioni del processo tributario, accanto ai magistrati ordinari o amministrativi, anche quelli militari.

BEORCHIA. L'emendamento 26.14 estende la rappresentanza ad esperti iscritti, oltre che negli albi professionali, anche in appositi ruoli, ma limitatamente a giudizi riguardanti alcuni specifici tributi, in cui siano prevalenti gli aspetti di natura tecnica e le questioni di fatto.

Propongo anche una sua integrazione, che prevede di affidare all'amministrazione la facoltà di farsi assistere in secondo grado dall'Avvocatura dello Stato.

BERTOLDI. L'emendamento 26.15 è limpidissimo. Colgo l'occasione per dichiarare che aggiungo la mia firma al subemendamento 26.12/1, sul quale sono perfettamente d'accordo.

PELLEGRINO Giovanni. Signor Presidente, l'emendamento 26.16 si inserisce in una materia delicata, nella quale esistono esigenze contrastanti di difficile conciliazione. Non sottovaluto, ad esempio, alcune delle considerazioni dal senatore Covi che sono vere; però, bisogna pur compiere delle scelte. Di conseguenza, tutto sommato, credo debba essere mantenuto il testo proposto dalla Commissione. In tale testo vi è un complessivo disegno che, a mio avviso, «scarica» la magistratura ordinaria, perchè elimina la competenza delle corti d'ap-

pello. Forse potrà comportare un aumento del lavoro per la Cassazione; però, il Governo, con la sua legge delegata potrebbe dare finalmente attuazione all'articolo 116 della Costituzione, nominando degli esperti che potrebbero integrare la Cassazione con una nuova sezione tributaria. A mio avviso, si tratterebbe di una scelta tutto sommato valida e realistica.

Vorrei sottolineare al Governo che l'emendamento 26.16, da me proposto insieme ad altri senatori, tende ad evitare una possibile ingiustizia. Infatti, si vuole evitare che nel passaggio da un giudice all'altro sia necessario un impulso di parte per evitare la perenzione.

Quando furono istituiti i tribunali amministrativi regionali e vi si trasferirono i contenziosi che si trovavano presso la Giunta provinciale amministrativa, non fu fatta una scelta di questo tipo. A tale proposito, corriamo il rischio di un possibile conflitto con l'articolo 24 della Costituzione, perchè a parti che possono essere presenti personalmente in giudizio si impone l'onere di un'ulteriore attività processuale, altrimenti il ricorso va in perenzione e l'accertamento diventa definitivo. Sono queste le due ipotesi che vengono considerate dall'emendamento 26.16.

A mio avviso, si dovrebbe fare questo ulteriore sforzo garantistico, eliminando alcune parti della disposizione per impedire tale pericolo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 26.1, 26.6, 26.7 e 26.2; quest'ultima proposta modificativa appesantirebbe infatti il compito del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 26.11, presentato dal senatore Covi e da altri senatori, debbo far presente che il nuovo sistema è basato su due gradi di giudizio di merito e sulla possibilità di ricorso per motivi di legittimità, così come avviene negli alti gradi della giustizia, alla Corte di cassazione. Ho la sensazione che la pressione che viene esercitata per mantenere in piedi la commissione tributaria centrale sia legata più alla pura resistenza che si fa nei confronti del nuovo che non a ragioni pienamente giustificate. Tutt'al più, credo che quella proposta del senatore Giovanni Pellegrino potrebbe essere una soluzione valida, nel senso che successivamente si potrà articolare la Corte di cassazione ed in essa prevedere una sezione specifica per trattare i ricorsi contro le decisioni di II grado, per soli motivi di legittimità.

Vorrei anche far presente che la lettera *t*) (la norma transitoria), prevede per tutti i giudizi ancora pendenti il mantenimento in essere della commissione centrale, fino ad esaurimento delle controversie attualmente giacenti.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 26.12. Ritengo che esso, tenendo conto non solo della città di Bolzano, ma anche di quella di Trento, abbia una migliore formulazione rispetto al testo varato dalla Commissione. A mio avviso, il nuovo testo dell'emendamento 26.12 contiene già il subemendamento 26.12/1; comunque, mi rimetto al Governo, anche se ritengo che potrebbe essere accolto.

Infine, bisogna tener conto che l'emendamento 26.13 parte dall'idea che sia già stato approvato, e quindi in vigore, un provvedimento tuttora in discussione davanti al Parlamento. Si tratta di un disegno di legge che equipara i magistrati militari a quelli ordinari. Al momento attuale si tratta di due ruoli diversi e distinti e quindi non si può affermare: «saranno nominati tra i magistrati ordinari, anche militari...» e poi aggiungere: «o amministrativi», perchè si darebbe per scontato ciò che ancora non è avvenuto. Quindi, se l'emendamento dovesse essere accolto, dovrebbe suonare così: «Tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari»; per l'eventuale accoglimento mi rimetto al Governo.

L'emendamento 26.14 tratta una materia simile a quella contenuta nell'emendamento 26.15; esso giustifica il ricorso ad altri esperti e non solo ad avvocati e dottori commercialisti. A mio parere, sarebbe preferibile la dizione dell'emendamento 26.15, che lascia maggiori possibilità di movimento al Governo. All'emendamento 26.14 era stato presentato un subemendamento; nell'ipotesi in cui si approvasse l'emendamento 26.15, l'integrazione aggiuntiva all'emendamento 26.14 – sul quale sono favorevole – dovrebbe essere trasferita nell'emendamento 26.15 e approvata ugualmente.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 26.10, 26.3 e 26.4. Non ritengo accettabile l'emendamento 26.16, perchè modifica una norma contenuta nel sistema qui previsto, in base al quale la parte – sia essa il contribuente ricorrente o l'ufficio – si deve attivare, altrimenti si ha la perenzione del ricorso. Ciò vuol dire che, in caso di perenzione, si risale al giudizio precedente o all'accertamento; però l'impegno è duplice, sia per il contribuente che per l'ufficio. Pertanto, ritengo preferibile il testo della Commissione e sono contrario all'emendamento 26.16. Infine, sono contrario agli emendamenti 26.5, 26.8 e 26.9.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Il Governo si dichiarerebbe favorevole all'emendamento 26.13, con la modifica proposta dal relatore, nel caso in cui il testo fosse così formulato: «... nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari in servizio, a riposo o in congedo».

Per quanto riguarda l'emendamento 26.12/1, il Governo è convinto che esso sia già ricompreso nella norma; non è contrario all'accoglimento di questa ulteriore specificazione, ma la ritiene soltanto una precisazione, perchè il senso dell'emendamento 26.12 è proprio questo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori, identico all'emendamento 26.6, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.7, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.2.

POLLICE. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.11.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, nel rendere la dichiarazione di voto favorevole, vorrei fare i miei complimenti al Governo perchè nell'anno della giustizia ha dato una così forte picconata – come oggi si usa dire – all'istituto della Corte di cassazione; vorrei fare un complimento anche all'Assemblea per essere stata così poco sensibile su argomenti che ritengo molto evidenti.

Infine, complimenti al relatore per aver usato un argomento molto banale – mi consenta di dirlo – quando ha detto che il mio emendamento sarebbe dettato dal desiderio di conservazione dell'esistente. Credo che se queste sono le innovazioni che lei, onorevole relatore, vuole introdurre nel nostro sistema, sia meglio che gli innovatori stiano a casa per non causare danni.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, vorrei annunciare il voto contrario del Gruppo socialista sulla base di alcune considerazioni che mi permetterò di svolgere. Credo che aver riportato la giurisdizione tributaria sul binario di quella civile, vale a dire con due gradi di merito e uno di legittimità, costituisca il lato positivo di questo provvedimento. Da troppo tempo nel nostro paese, a proposito della giurisdizione tributaria (voglio dirlo per confermare le parole del relatore), si sono introdotti ben sei gradi – oggi ridotti a quattro – di giurisdizione per evidenti fini di dilazionare la definizione delle questioni tributarie.

Ritengo quindi che questa norma di delega, avendo riportato alla normale giustiziabilità i rapporti tributari, sia positiva. Qual è l'aspetto che il senatore Covi ha prospettato come inconveniente, ma non come argomento di critica, ai colleghi della Commissione giustizia? L'argomento è che, una volta soppressa la commissione centrale, si intascherà il lavoro della Corte di cassazione. Si tratta certamente di un inconve-

niente, ma non di un argomento contrario. Vorrei allora che il Ministro, che mi sta ascoltando, dal momento che siamo di fronte a una legge di delega al Governo, avesse la sensibilità di comprendere come questa riforma nel momento attuativo comporti una revisione dell'organico della Corte suprema di cassazione.

Il collega Giovanni Pellegrino ha già prospettato una soluzione, prevista peraltro dalla nostra Carta costituzionale. Non credo sia sufficiente e ritengo si debba arrivare a un aumento dell'organico della Corte di cassazione. Questo può essere un elemento che l'Assemblea ha la facoltà di raccomandare al Governo nel momento attuativo della delega. Allora viene meno anche quella preoccupazione che il senatore Covi ha voluto introdurre nel dibattito questa mattina. Non dobbiamo confondere infatti il significato politico di questa riforma con un mero inconveniente di ordine organizzativo. Questa è la ragione per cui votiamo contro l'emendamento (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

FAVILLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, è necessario un chiarimento nei confronti del collega Covi. Non intendevo assolutamente esprimere dei giudizi sulle ragioni e sulle valutazioni che hanno portato lo stesso collega Covi a proporre l'emendamento. Ho voluto soltanto dire che in questo momento vi sono alcune resistenze di un certo tipo. Non gli attribuisco di farsene portavoce: anzi, so bene che è un esperto di questa materia, come non sono io.

Mi sono limitato ad esprimere le mie valutazioni personali all'Aula, la quale può comunque votare come crede.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.11, presentato dal senatore Covi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.12/1.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, sull'emendamento 26.12/1 ho ascoltato la disponibilità del Governo che ritiene però l'emendamento sovrabbondante. Mai come in questa occasione però *oportet abundare quam deficere*, perchè si fa riferimento ad una specificità della provincia di Bolzano in cui vive una minoranza che, secondo l'articolo 100 dello Statuto di quella provincia, ha diritto di utilizzare la propria lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari. Invito allora i colleghi a votare in favore di questa specificità unica della provincia autonoma di Bolzano. (*Commenti del senatore Mantica*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.12/1, presentato dal senatore Rubner e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti nel nuovo testo l'emendamento 26.12, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento 26.13, per il quale il relatore ha proposto una diversa formulazione.

Invito il senatore segretario a dare lettura del testo suggerito dal relatore.

FERRAGUTI, *segretario*. Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «previsione che i presidenti» a: «in servizio o a riposo», con le altre: «previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari in servizio, a riposo o in congedo».

PRESIDENTE. Senatore Cappelli, intende modificare in questi termini il suo emendamento?

CAPPELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.13, presentato dal senatore Cappelli, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.14, sul testo integrato, che se approvato precluderebbe la votazione dell'emendamento 26.15, rispetto al quale il relatore aveva invece espresso una preferenza.

Senatore Beorchia, intende mantenere il suo emendamento?

BEORCHIA. Sì, signor Presidente, lo mantengo perchè ritengo che l'estensione ad esperti iscritti in appositi ruoli od elenchi vada limitata e non possa venire assimilata alla rappresentanza dei professionisti iscritti negli albi. Per gli esperti l'estensione va limitata ed il mio emendamento mi sembra più corretto dell'altro.

PELLEGRINO Giovanni. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO Giovanni. Signor Presidente, io non sono favorevole nè all'emendamento 26.14 nè all'emendamento 26.15. Nel momento in cui stiamo giurisdizionalizzando il processo tributario dovremmo anche preoccuparci dell'interesse della parte che si confronta con l'ammini-

strazione tributaria. Quest'ultima è assistita da esperti e, per previsione di questa legge, può avere anche la consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Il processo tributario si modellerà, anche se rientra nella giurisdizione ordinaria, secondo gli schemi del giudizio amministrativo che, da sempre, ha dimostrato di costituire un sentiero pieno di trappole per il cammino del ricorrente. Affidare l'assistenza della parte privata non voglio dire solo ad avvocati, ma almeno soltanto a professionisti, mi sembrerebbe un fatto dovuto.

In dissenso dal mio Gruppo, voterò dunque contro questi due emendamenti.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei solo assicurarmi che l'emendamento 26.14 venga posto ai voti con l'ulteriore aggiunta, proposta dal senatore Beorchia, del seguente periodo: «previsione della facoltà dell'amministrazione di affidare il patrocinio all'avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado».

PRESIDENTE. Sì, è così.

Metto ai voti l'emendamento 26.14, presentato dai senatori Beorchia e Bertoldi, nel testo integrato.

È approvato.

A seguito di tale votazione risulta assorbito l'emendamento 26.15, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.10.

POLLICE. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Il mio voto è favorevole sugli emendamenti 26.10, 26.3, 26.4 e 26.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.10, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.3, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.4, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.16, presentato dal senatore Pellegrino Giovanni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.5, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.8, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.9, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27:

Art. 27.

1. All'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, dopo la lettera *g-ter*) è aggiunta la seguente lettera:

«*g-quater*) ricorsi alle Commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze».

2. Al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, è aggiunto il seguente periodo: «Il ricorso deve contenere l'indicazione del codice fiscale del ricorrente e, se del caso, del suo legale rappresentante».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

27.1

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636, dopo le parole: "della Corte di Cassazione" sono aggiunte le seguenti: ", per effetto della dichiarata idoneità alle funzioni superiori"».

27.2

LEONARDI, MARNIGA, CAPPELLI, FIOCCHI,
BEORCHIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636, le parole: "della Corte di Cassazione" sono soppresse; sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e non inferiore a quella di magistrato della Corte di Cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori"».

27.2 (Nuovo testo)

LEONARDI, MARNIGA, CAPPELLI, FIOCCHI,
BEORCHIA

L'emendamento 27.1 si intende illustrato.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 27.2, nel nuovo testo.

LEONARDI. Signor Presidente, l'emendamento 27.2 richiama la norma che prevede che i presidenti di sezione della Commissione tributaria centrale siano magistrati di Cassazione e che abbiano l'idoneità a ricoprire incarichi e funzioni direttive.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Parere contrario al 27.1 e favorevole al 27.2.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

È approvato.

Il Ministro prega di procedere all'esame dei due articoli accanto-nati.

Riprendiamo pertanto l'esame dell'articolo 9. Ricordo che l'articolo, nel testo non comprendente le modificazioni già apportate nella seduta 608, è il seguente:

Art. 9.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) il 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni»;

b) al comma 1 dell'articolo 10, nel primo periodo della lettera e), le parole «il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 o il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a 30 milioni di lire»;

c) al comma 1 dell'articolo 16, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici»;

d) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli di cui alle lettere g) ed l) del comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alle lettere g) ed l) del comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo

netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione.»;

e) all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 10 per cento nonchè, eventualmente, fino a un ulteriore 15 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra è determinato nella misura forfettaria del 10 per cento ed eventualmente fino ad un ulteriore 30 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione; la presente disposizione si applica anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40.

4-ter. Se l'ammontare delle spese di cui al comma 4-bis. sostenute in un anno è superiore al 25 per cento del canone relativo all'anno medesimo, la differenza può essere computata, sempre in misura non superiore alla predetta percentuale, in diminuzione dei canoni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il secondo.»;

f) nell'articolo 81, comma 1, alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici»;

g) al comma 2 dell'articolo 82 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 81 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, nonchè dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore medio corrente al momento della loro inclusione in piani regolatori o in programmi di fabbricazione.»;

h) il comma 2 dell'articolo 129 è sostituito dal seguente:

«2. Per i fabbricati dati in locazione, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto forfettariamente del 10 per cento, nonchè, eventualmente, fino ad un ulteriore 15 per cento a titolo di spese di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, risulta inferiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1 dell'articolo 34, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette

spese. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra è determinato nella misura forfettaria del 10 per cento ed eventualmente fino ad un ulteriore 30 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione; la presente disposizione si applica anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40»;

i) all'articolo 56, il comma 3-*bis* è abrogato.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10.»;

b) all'articolo 29, sesto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con apposito decreto emanato entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma siano presentati, entro il 31 maggio dello stesso anno, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.»;

3. Il terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le somme percepite da soggetti che non esercitano imprese commerciali in forza di provvedimenti di espropriazione emessi da enti pubblici o in conseguenza di cessioni volontarie in favore degli stessi enti nel corso di procedimenti espropriativi, relativi a terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici, sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. L'imposta è dovuta all'atto della percezione nella misura del 20 per cento dell'importo percepito, comprese le somme attribuite per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

5. L'aliquota di cui al comma 4 è ridotta al 15 per cento per le somme percepite in conseguenza degli atti o provvedimenti, indicati nello stesso comma, stipulati o emessi successivamente al 31 dicembre 1985 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui al comma 4, devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa sull'ammontare delle somme stesse.

7. La ritenuta è operata, con le aliquote indicate nei commi precedenti, a titolo di imposta nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e a titolo di acconto nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciali.

8. Per il versamento della ritenuta, gli obblighi di dichiarazione e comunicazione e per le eventuali sanzioni si applicano le disposizioni

previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

9. Le somme di cui al comma 5 percepite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi da presentarsi per l'anno 1991 e l'imposta sostitutiva va corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo.

10. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabilite le modalità per gli adempimenti degli obblighi previsti dai commi da 4 a 9.

11. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo sarà devoluto, per il 40 per cento, in favore degli enti locali ove sia rimasto a carico degli stessi un onere non inferiore al 50 per cento per l'acquisizione dei terreni.

12. All'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali, direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette società ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le società estere svolgono un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento».

13. Fermo restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione dell'operazione, le prove di cui al comma 7-ter dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento

tributario dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione.

14. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da società collegate residenti in paesi non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-bis dell'articolo 76.

1-ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma 7-bis, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione».

15. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta che ha inizio successivamente al 31 dicembre 1991.

16. Nell'articolo 20, secondo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole «a titolo d'imposta» sono inserite le seguenti: «con esclusione di quelli corrisposti ai soggetti non residenti di cui al terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

17. La disposizione di cui al comma 16 ha effetto per gli utili la cui distribuzione è deliberata a partire dal 1° gennaio 1992. Per le comunicazioni di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, riguardanti utili messi in pagamento tra il 1° gennaio 1991 e la data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni decorre da tale data.

18. L'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 301. - (*Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca*). - 1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al

primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi eseguiti vengono acquisiti al patrimonio dello Stato».

Su questo articolo è stato presentato un emendamento 9.50, che sostituisce tutti gli emendamenti accantonati, tranne l'emendamento 9.20, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, che sarà votato dopo l'emendamento 9.50.

I testi in votazione sono i seguenti:

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, con i seguenti:

«4. Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 definite dagli strumenti urbanistici, ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica e economica popolare di cui alla legge n. 167 del 1962, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, come modificata dal comma 1 del presente articolo.

5. Le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al comma 4 costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nel testo modificato dal comma 1 del presente articolo.

6. È in facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per l'applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. L'imposta è dovuta all'atto della percezione nella misura del 20 per cento dell'importo percepito, comprese le somme attribuite per occupazione temporanea risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

7. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi precedenti, devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa sull'ammontare delle somme stesse.

8. La ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 15 per cento.

9. Per il versamento della ritenuta, gli obblighi di dichiarazione e comunicazione e per l'eventuale sanzione si applicano le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600.

9-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano anche alle somme percepite in conseguenza di atti o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1985 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge se l'incremento di valore non è stato assog-

gettato all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. In tali casi le somme percepite devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi da presentarsi per l'anno 1991 e l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi in due rate uguali, con scadenza, la prima entro il termine di presentazione della predetta dichiarazione e la seconda entro il quinto mese successivo.

9-ter. Con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabilite le modalità per gli adempimenti degli obblighi previsti dai commi da 4 a 9-bis».

9.50

PELLEGRINO Giovanni, ACQUARONE, LEONARDI, PUTIGNANO, FIOCCHI

(sostituisce gli emendamenti
9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30,
9.31 e 9.33)

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «I criteri e le modalità per il riparto del gettito saranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze e del Ministro dell'interno».

9.20

LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI,
BEORCHIA

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, io sono favorevole all'emendamento sostitutivo 9.50; devo però precisare che al comma 4 dovremmo aggiungere che le somme percepite comprendono anche le somme percepite a seguito di cessioni volontarie in corso di procedimento espropriativo, cioè gli atti di trasferimento che si fanno dopo che è stato notificato uno degli atti che dà inizio al procedimento di espropriazione.

Propongo pertanto di inserire, dopo le parole «o di somme percepite a seguito», le altre «di cessioni volontarie nel corso». Questa dizione sarebbe a mio avviso più precisa, se il Governo è d'accordo nel comprendere questa formulazione. Conseguentemente anche al comma 9-bis occorre precisare che per atti si intendono anche quelli di trasferimento volontario di cui ho parlato poco fa.

Propongo quindi di inserire, dopo le parole «in conseguenza di atti», le altre «anche volontari».

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore anche per quanto riguarda le modifiche proposte.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.50.

ACQUARONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in un lucido intervento il collega senatore Pellegrino ieri sera ha sottoposto all'attenzione dell'Aula problemi che più modestamente avevo avuto occasione di far presente alla Commissione affari costituzionali. Partiamo da un'idea nuova, rileggendo – perchè era sparito dal commercio – un bel libro di Italo Calvino, «La speculazione edilizia», che pone il problema in tutta la sua evidenza: grossi guadagni possono essere fatti non solo da persone giuridiche, ma anche da persone fisiche, alienando terreni classificati come edificatori, per effetto non di un fatto naturalistico, ma della volontà dell'uomo qual è l'inclusione degli stessi terreni negli strumenti urbanistici. Siamo d'accordo che, allargando la base impositiva, le cessioni volontarie di questo tipo vengano colpite. Nel testo del Governo originario si comprendono anche gli arricchimenti – spesso notevoli – che discendono da provvedimenti espropriativi: sembrerà strano ma è così. Facciamo l'ipotesi di un terreno agricolo che venga espropriato per edilizia residenziale pubblica, la quale sia necessariamente collocata nell'ambito di zone residenziali; anche cronologicamente il procedimento ablatorio è preceduto da una modifica dello strumento urbanistico.

Il testo del Governo, peraltro, prevedeva soltanto un'imposta sostitutiva sulla somma percepita; ciò a nostro avviso rendeva il testo incostituzionale, rispetto all'obiettivo di colpire la plusvalenza, in quanto l'imposta sostitutiva colpiva un fenomeno diverso dalla plusvalenza stessa. Dopo un lavoro comune a tutti i Gruppi siamo ritornati ad una soluzione che prevede, come ipotesi normale, la tassazione della plusvalenza, perchè questa può determinarsi anche nell'ambito di un procedimento ablatorio. Inoltre, è rimasta nella facoltà del contribuente la possibilità di scegliere l'imposta sostitutiva secca, che non incide sul problema del gettito se non in misura irrisoria, ma che semplifica molto le procedure per chi in ipotesi abbia avuto le valutazioni nel corso del procedimento antecedente. Quindi, aver ricondotto la tassazione alla plusvalenza fa sì che non vi sia una disparità di trattamento tra chi cede volontariamente e chi cede perchè costretto a seguito di un'imposizione autoritativa.

Tutti sappiamo che la cessione autoritativa dovrebbe avvenire sulla base della legge del 1865, in forza di un decreto di esproprio; tutti sappiamo anche che quasi mai si arriva ad un decreto di esproprio perchè intervengono accordi amichevoli o addirittura situazioni che in un primo tempo la Corte di cassazione definiva di risarcimento del danno, mentre oggi parla nuovamente di indennità nei casi di cosiddetta cessione invertita. La logica è di arrivare a colpire la plusvalenza, qualora questa si registri, sia a titolo volontario che a titolo forzoso, con un'agevolazione di tipo procedurale prevalentemente per il secondo caso.

Si è posto poi il problema di dare una razionalità alla retroattività prevista per le cessioni a titolo forzoso. Anche per seguire un insegnamento della Corte costituzionale, che aveva censurato la retroattività decennale per un'imposta più o meno simile a quella di incremento di valore sulle aree fabbricabili, si è suggerito di ridurre al termine

quinquennale nella speranza che esso sia considerato razionale e conforme all'articolo 53 della Costituzione; si è previsto inoltre che non vi è tassazione per quei casi di accordo amichevole che si verifichino prima della direttiva ministeriale, in cui l'espropriato, che in corso di espropriazione viene colpito, può raggiungere l'accordo amichevole pagando l'INVIM; se vi è stato il pagamento dell'INVIM, allora c'è l'esenzione dalla nuova imposta.

Vorrei concludere precisando che volutamente si è tenuta fuori da questa imposizione la cessione di terreni agricoli che rimangono tali, cioè senza mutamento di destinazione. Se infatti è vero che la legge n. 865 del 1971 prevede la possibilità di un maggior valore in sede di rapporto amichevole, il riferimento è sempre ai livelli parametrici stabiliti dalle commissioni provinciali e non da quella procedura che qualche volta può anche dar adito ad alcune perplessità nel giudizio dei periti. Senatore Covi, voglio peraltro dire che io ho la persuasione che nelle cause di estimazione giudiziale sia un po' una favola quella del giudice che diventa *peritus peritorum*, perchè in tutti i casi in cui il giudice ordinario si rimette ai periti è poi la valutazione di questi ultimi a determinare l'indennità di esproprio.

Probabilmente, se passerà la legge relativa alla nuova indennità di espropriazione, le disposizioni che oggi votiamo perderanno di rilievo e di importanza. Nell'ipotesi però che ciò non avvenisse, ritengo che il testo che è stato sottoposto all'Aula dall'intervento del senatore Pellegrino, e che poi ha dato origine ad una notturna seduta di lavoro con il concorso attivo del Ministro e dei funzionari del Ministero, sia ora diventato un testo condivisibile e, a mio avviso, immune da quei vizi e censure di incostituzionalità che potevano essere mossi al testo originario.

Per queste ragioni, il Gruppo della Democrazia cristiana mi ha autorizzato ad apporre la firma all'emendamento e a raccomandarlo all'approvazione dell'Aula. (*Applausi dal centro*).

PELLEGRINO Giovanni. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO Giovanni. Signor Presidente, sono particolarmente lieto, e di questo ringrazio la maggioranza, che il mio appello di ieri notte alla ragionevolezza abbia trovato eco favorevole. Effettivamente avremmo preferito un'imposizione della plusvalenza e basta. Sono stato però convinto dai colleghi della maggioranza che in fondo l'espropriato subisce l'arricchimento, sicchè lasciargli una possibilità di alternativa, e cioè di optare per l'imposizione secca e sostitutiva, rappresenta una giusta mediazione. In tal modo è nato il nuovo testo che ricalca l'impostazione originaria dei nostri emendamenti, ma inserisce come ipotesi opzionale quella che originariamente era l'ipotesi della Commissione e, prima ancora, del Governo.

Vorrei dire che in tal modo abbiamo almeno evitato che si verifichi l'ingiustizia per cui chi non ha realizzato plusvalenza debba comunque essere soggetto all'imposta. Credo a questo proposito che una mino-

ranza che, nel confronto dialettico con la maggioranza, migliori un testo normativo impedendo che ingiustizie si verifichino raggiunge comunque un risultato utile di cui può essere contenta. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, intendo dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista per le stesse ragioni che sono state esposte poco fa sia dal senatore Pellegrino che dal senatore Acquarone, con una osservazione che mi permetto di portare però all'attenzione del Governo e del relatore. Mi viene il dubbio se non sia più giusto, invece che escludere dal pagamento dell'imposta (parlo del periodo pregresso), detrarre piuttosto l'INVIM versata. In questo modo si eviterebbe di impedire al soggetto una scelta tra il pagamento dell'INVIM e il pagamento dell'imposta secca, così come avviene per il regime futuro.

Il fatto che chi ha pagato l'INVIM non paga l'imposta mi lascia infatti un po' perplesso. Credo che si possa invece consentire una diversità di valutazione, nonchè il pagamento dell'INVIM a chi non lo ha pagato. Altrimenti, ci potremmo trovare di fronte ad una censura di disparità di trattamento e quindi ad un vizio di costituzionalità.

Quindi raccomanderei al relatore e all'onorevole Ministro di prendere in considerazione questa osservazione in modo da rendere ancora più perfetto e pulito questo testo che determina una regolamentazione nuovissima in una materia che fino ad oggi non ha avuto alcuna regolamentazione. (*Applausi dalla sinistra*).

DE CINQUE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE, *relatore*. Volevo chiarire al senatore Acone che la esclusione della retroattività degli atti per i quali è stata pagata l'INVIM è dettata dal fatto che l'INVIM stessa è già un'imposta che colpisce l'incremento di valore. Se diciamo che le disposizioni precedenti si applicano agli atti o provvedimenti precedenti, cioè compiuti nel periodo 1985-1991, per i quali non sia stata pagata l'INVIM mi pare che poniamo un'alternatività tra le due imposte che mi sembra giusta.

ACONE. Può pagare l'INVIM anche chi non l'ha pagata?

DE CINQUE, *relatore*. No, l'INVIM non la può pagare più perchè si paga nel momento del trasferimento. Mi pare ovvio.

PRESIDENTE. In questa maniera andiamo verso l'infinito. Bisogna trovare un punto di incontro.

Metto ai voti l'emendamento 9.50, presentato dal senatore Giovanni Pellegrino e da altri senatori, con le integrazioni proposte dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.20, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 20, precedentemente accantonato. È stato riformulato il testo dell'emendamento 20.3. Ne do lettura:

Al comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

«c) nel comma 4 dell'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono deducibili le quote annue di adesione ad associazioni sindacali e di categoria.";

d) il comma 4 dell'articolo è sostituito dal seguente:

"4. Non sono deducibili le quote annue di adesione ad associazioni sindacali e di categoria".».

20.3 (Nuovo testo)

GAROFALO

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla valutazione del Governo perchè l'emendamento non mi soddisfa completamente e ho già manifestato questa mia perplessità al senatore Garofalo.

Ripeto anche qui che la mia valutazione su questo emendamento non è positiva e sarei favorevole al mantenimento del testo adottato dalla Commissione.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole a questa soluzione che è equilibrata e tiene conto della esigenza posta dall'emendamento del senatore Garofalo che era stato accantonato e della necessità di equilibrio rappresentata dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.3, presentato dal senatore Garofalo, nel nuovo testo.

È approvato.

FALCUCCI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Accolgo la richiesta. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28:

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE

Art. 28.

1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente al 1° settembre 1991, i contribuenti, semprechè non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate, ancorchè con ritardo superiore a un mese. Il maggior reddito dichiarato non può essere inferiore a lire 500.000 per ciascun periodo d'imposta. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

2. Gli interessati, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel comma 1. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole società fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e all'articolo 122, commi 2 e successivi, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalità di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti

nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 30 settembre 1992.

3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonché le istruzioni per la compilazione di detti modelli. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonché degli interessi e delle soprattasse di cui all'articolo 35, comma 6.

Su questo articolo sono stati presentati un ordine del giorno e i seguenti emendamenti:

Il Senato,

considerato che fra le disposizioni collegate alla manovra finanziaria per il 1992 sono state previste varie possibilità di condono fiscale; valutato che la maggior parte dei Comuni italiani si trova annualmente a dover affrontare problemi economici e di bilancio in conseguenza del costante aumento di competenze locali non sempre seguito da adeguati trasferimenti di fondi,

impegna il Governo a voler considerare anche i Comuni «contribuenti» cui è data la possibilità di presentare domanda di condono fiscale, senza dover produrre quella analitica (e costosa) documentazione che fino ad oggi è invece richiesta.

9.3005.7

VISIBELLI, RASTRELLI

Sopprimere gli articoli da 28 a 58.

28.17

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

28.1

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e dell'imposta locale sui redditi».

28.2

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al 1° settembre 1991», con le altre: «al 1° settembre 1990».

28.3

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a un mese», con le altre: «a due mesi».

28.4

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «il maggior reddito dichiarato non può essere inferiore a lire 500.000» con le altre: «Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 29 e nell'articolo 32 il maggior reddito dichiarato non può essere inferiore a lire 500.000».

28.16

FAVILLA, relatore

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la cifra: «500.000», con l'altra: «1.200.000».

28.5

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la cifra: «500.000», con l'altra: «1.000.000».

28.6

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la cifra: «500.000», con l'altra: «700.000».

28.7

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «tra il 1° ed il 30 aprile 1992», con le altre: «tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1992».

28.8

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «dalla fusione o incorporazione».

28.9

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «fuse o incorporate».

28.10

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «anteriori».

28.11

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «a pena di nullità».

28.12

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «il 31 gennaio 1992», con le altre: «31 dicembre 1991».

28.13

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «relative».

28.14

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 4, sopprimere la parola: «regolarmente».

28.15

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Gli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito i presentatori dei restanti emendamenti ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, con l'emendamento 28.17 proponiamo di sopprimere gli articoli che riguardano la materia del condono fiscale.

Il ministro Formica aveva dichiarato qualche tempo fa che non si sarebbe mai e poi mai reso responsabile di un condono che lui stesso definiva «tombale». E invece siamo giunti a quel condono. Non voglio riprendere in questa sede gli argomenti che sono stati più volte sottolineati nel corso di questo dibattito e che sono apparsi sui giornali nei giudizi dei vari commentatori politici e tuttavia è necessario ripetere che il condono è un atto scandaloso e che si poteva percorrere una via alternativa.

Questa mattina abbiamo ricevuto vari apprezzamenti da parte dello stesso relatore, per la proposta alternativa da noi presentata, ma ci è stato detto che non è questa l'occasione per presentarla. Invece è proprio questo il momento, perchè quella proposta consentirebbe di raggiungere l'obiettivo del gettito – nessuno lo mette in discussione – attraverso misure strutturali e non con misure provvisorie ed incerte che distruggono il rapporto di fiducia tra i cittadini e lo Stato.

Il Ministro sostiene che con il condono si amplirebbe la base imponibile. Noi sosteniamo il contrario, signor ministro. Chi ha ormai la certezza che a distanza di un certo numero di anni si farà comunque un altro condono, non aderirà neanche all'attuale. Peraltro, la logica stessa che è alla base del condono porta a concederlo a condizioni di vera e propria svendita della credibilità e dell'autorità dello Stato, senza nemmeno acquisire garanzie dal punto di vista del gettito che resta del tutto incerto nonostante i giochi di prestigio del Governo.

Mi permetto quindi di dire all'onorevole Formica che con questo provvedimento si ottiene un risultato assolutamente inaccettabile sia dal punto di vista della struttura del sistema fiscale, sia da quello più generale del rapporto tra i cittadini e lo Stato.

Bisogna stare attenti, signor ministro. Non può durare per sempre una situazione nella quale si premiano i furbi, mentre si moltiplicano i balzelli a scapito dei cittadini che hanno un rapporto corretto con lo Stato e con l'amministrazione finanziaria. Stiamo arrivando ad un punto limite oltre il quale le «rivolte fiscali» possono diventare qualcosa di più di uno spauracchio.

Le misure che oggi vi accingete ad approvare, con il loro carico di iniquità e di immoralità, ci spingono molto vicino a quel punto di rottura. Si può e si deve scegliere, come pensiamo di aver dimostrato in questo dibattito, una via alternativa, più giusta e più efficace. Per questi motivi, signor Presidente, chiediamo a quest'Aula di sopprimere gli articoli relativi al condono. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 28.16 vuole semplicemente chiarire la norma di cui al comma 1, secondo periodo. Bisogna però tener conto che i numeri indicati nella disposizione

debbono essere corretti, a causa di un errore di stampa. Si tratta non dell'articolo 29 ma dell'articolo 30, e non dell'articolo 32 bensì del 34.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno e sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, concordo con l'ordine del giorno, presentato dai senatori Visibelli e Rastrelli, ma, a mio avviso, è inutile votarlo, perchè nel provvedimento al nostro esame vi è già l'articolo 49, già approvato dalla Commissione, che tratta la materia indicata nell'ordine del giorno ed anche un'altra norma che tratta la materia dell'IVA. Per questo motivo, l'ordine del giorno dovrebbe essere ritirato.

Esprimo poi parere contrario su tutti gli emendamenti dal momento che stravolgono il provvedimento, ad eccezione del 28.16 da me presentato.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno, mentre il parere sugli emendamenti è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.17.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, faccio una dichiarazione di voto a favore dell'emendamento 28.17. Noi riteniamo che provvedimenti di condono non siano tanto da condannare per motivi fiscali quanto più semplicemente per un fatto di civiltà giuridica e di civiltà *tout court*.

I condoni si possono giustificare in occasione di provvedimenti epocali di profonda trasformazione del sistema, ma non è questo il caso; questo è semplicemente l'incentivo per continuare a sperare nel futuro condono e, per questa via, distinguere il paese tra chi può e chi non può, tra chi paga le tasse e chi sarà un evasore incallito a fronte della garanzia di un successivo condono.

Per questo motivo votiamo a favore dell'emendamento 28.17 e siamo fortemente contrari ad ogni forma di condono.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 28.17 perchè di volta in volta ci troviamo di fronte sempre e costantemente a provvedimenti di sanatoria, che in realtà preannunciano nuove sanatorie, senza porre invece mano ad una manovra seria, che una volta per tutte faccia chiarezza sul terreno dell'equità fiscale.

Approfitto della parola per annunciare il mio voto favorevole su tutti gli emendamenti successivi presentati dal senatore Cossutta e da altri senatori.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole a questo emendamento in quanto riteniamo che il condono inquina e massacrà la certezza del diritto; per assicurare immediatamente una entrata che, come è stato dimostrato, è assolutamente incerta, il condono compromette la possibilità di interventi organici a risanamento del disastro della finanza pubblica per gli anni futuri.

Per questo annuncio il nostro voto favorevole all'emendamento 28.17.

FERRARA SALUTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, mi associo al voto favorevole a questo emendamento. Il Governo non ci ha spiegato e non ci spiegherà mai se sarà frequente l'eventualità che una persona che doveva denunciare 100 verrà comunque - dopo il condono - a dare allo Stato meno di una persona che doveva denunciare e che ha effettivamente denunciato 50.

Il condono non solo è una sperequazione retroattiva, ma è anche una sperequazione progressiva; è effettivamente una cosa vergognosa se non fosse un provvedimento disperato. Voto a favore di questo emendamento e contro il condono anche per dare, nel senso più globale, un voto contro questo Governo, perchè in un paese civile non si può ammettere un Governo di disperati.

BRINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo all'emendamento 28.17. Abbiamo espresso in più occasioni la nostra contrarietà a riproporre amnistie e condoni, perchè questa impostazione finisce per fare un segnale negativo a tutto il paese: per milioni di contribuenti onesti si consolida la convinzione che questo Stato continui ad essere forte con i più deboli e più corretti, e invece dispensi favori e clemenze ai più furbi e disonesti.

Quindi, prima ancora di lacerare il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria, il condono ferisce la coscienza degli italiani, il senso civico dei più giusti, mortifica quella parte che con il proprio lavoro e il proprio comportamento ha concorso negli anni ad affermare alti valori civili.

Con il condono l'amministrazione riuscirà certamente ad incassare soldi che altrimenti non avrebbe incassato, ma resta il fatto che lo Stato non è in grado di dichiarare che questo sarà l'ultimo condono e, anche se avesse il coraggio di dichiararlo, il Governo sa che non sarebbe creduto.

Questa lacerazione nella fiducia costerà al paese molto più di quanto si possa introitare con il condono medesimo. Ecco perchè invitiamo l'Aula a sostenere il nostro emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANTICA. Signor Presidente, colleghi, voteremo a favore dell'emendamento 28.17. Non abbiamo volutamente presentato nemmeno un emendamento su questo complesso di articoli dal 28 al 58, perchè riteniamo che il condono per principio non sia assolutamente emendabile. Il condono in un paese civile dovrebbe essere respinto come principio. Se poi consideriamo che questo non è il primo condono, che addirittura la sua definizione è di «condono tombale» perchè c'è la speranza di eliminare milioni di pratiche di contenzioso che esistono oggi nel nostro paese, ci rendiamo conto che non è possibile accettare questo tipo di mentalità che consente al Governo, per recuperare alcune migliaia di miliardi, di infrangere qualunque legge di giustizia sociale e fiscale nei rapporti tra lo Stato e i cittadini e che ci metterebbe su una strada pericolosissima.

Non riteniamo che questo condono, al di là del gettito che potrà fornire, non risolverà alcuno dei problemi che sono alla base della pesante situazione delle entrate in Italia. Non risolverà certo, nè avvierà a nuovo processo, un diverso criterio e metodo di giustizia fiscale. Non avvia nemmeno una nuova politica fiscale, nè una riforma complessiva del sistema fiscale italiano. È solo un'operazione di bassa lega, di quelle dettate dalla disperazione di un Governo che ormai deve necessariamente, incapace di pilotare la politica delle spese, sostenere con le entrate a qualunque costo una dissennata politica di gestione della spesa pubblica.

Il nostro quindi è un voto contrario a valenza politica e annuncio anche che non parleremo più fin quando sarà in discussione la misura del condono.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, l'opposizione del nostro Gruppo alla manovra finanziaria del Governo è stata in quest'Aula seria, rigorosa e costruttiva. Abbiamo dimostrato a sufficienza, anche con i risultati conseguiti, di non essere stati compiacente ruota di scorta di nessuno, a differenza di altri Gruppi che hanno inteso elevare il tono della polemica soprattutto nei nostri confronti e che poi, alla prova dei

fatti, si sono dimostrati – essi sì – assai compiacenti con la maggioranza, come ha dimostrato l'esito di più di una votazione. Abbiamo inteso caratterizzare il nostro atteggiamento soprattutto per una netta contrarietà a due punti di questa manovra: quello concernente i *tickets*, con tutto il corollario che lo ha caratterizzato, e quest'altro relativo alla questione del condono fiscale, che riteniamo essere una scelta penalizzante soprattutto per i cittadini che hanno sempre onestamente fatto la loro parte e un incentivo ad atteggiamenti che a nostro avviso potrebbero tradursi in una diminuzione delle entrate piuttosto che in un loro aumento.

Per queste ragioni, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la verifica del numero legale, affinché sia chiaro fino in fondo che questa scelta – essa, sì, impopolare e assurda – è essenzialmente opera della maggioranza, che ne porta tutta intera la responsabilità. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Giustinelli, Garofalo, Brina, Bertoldi, Maffioletti, Sposetti, Bollini, Benassi, Cavazzuti, Boldrini, Casadei Luchi e Scivoletto, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.17, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Raccomando ai senatori di restare in Aula perchè dobbiamo votare.

Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.2, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.3, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.4, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.16, presentato dal relatore Favilla, con le correzioni indicate agli articoli.

È approvato.

Risultano preclusi gli emendamenti 28.5, 28.6 e 28.7, presentati dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento 28.8, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.9, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.10, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.11, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.12, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.13, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.14, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.15, presentato dal senatore Cosutta e da altri senatori.

Non è approvato.

L'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Visibelli e Rastrelli, è stato accolto come raccomandazione dal Governo.

Metto ai voti l'articolo 28, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29:

Art. 29.

1. Ai fini della normativa di cui al presente titolo si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. Si considerano altresì dichiarati i redditi esposti nelle dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli articoli da 14 a 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, degli articoli da 5 a 8 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, e dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati nè per il riconoscimento di agevolazioni non richieste in precedenza ovvero di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate, e non esplica alcun effetto ai fini del calcolo della maggiorazione di conguaglio di cui agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Relativamente alle dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.

3. I soggetti ai quali sono imputati *pro quota* i redditi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione o dell'altro coniuge. La dichiarazione della società o associazione o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.

4. La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni relative a

ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti nel modello di cui al comma 3 dell'articolo precedente.

5. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 30 e nell'articolo 34, le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonchè le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse. Le quantità ed i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi della presente legge per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica di ufficio.

6. Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dei commi 5 e 6 dell'articolo 75 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

7. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 3 dell'articolo 30 i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data.

8. I soggetti indicati nel comma 5 che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito di impresa nè la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

9. Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 34, le disposizioni del comma 8 si applicano altresì per le iscrizioni in bilancio di attività in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito di impresa nella misura del 20 per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.

10. Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli articoli 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e 59 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Le nuove quantità e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate. In caso di variazioni di aumento i relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori nor-

mali, diminuiti del 30 per cento ove si tratti di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1991 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito di impresa nel periodo di imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi. Qualora l'attività di impresa cessi prima del quarto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta. I nuovi quantità e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: «nè per il riconoscimento di agevolazioni», fino alla fine del comma con le altre: «nè per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza ovvero di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate, nè per l'esercizio di opzioni, e non esplica alcun effetto ai fini del calcolo della maggiorazione di congruaggio di cui all'articolo 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, e agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

29.11 FIOCCHI, MARNIGA, CAPPELLI, LEONARDI,
BEORCHIA

Sopprimere il comma 2.

29.1 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «o dell'altro coniuge».

29.2 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 4, sopprimere la parola: «dovute».

29.3 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 4, sostituire la parola: «modello» con la parola: «decreto».

29.12 FAVILLA, relatore

Al comma 5, sopprimere la parola: «automatica».

29.4

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 6, sostituire le parole: «commi 5 e 6 dell'articolo 75» con le altre: «commi 4 e 6 dell'articolo 75».

29.13

FAVILLA, relatore

Al comma 7, sostituire le parole: «evidenziati ai sensi del comma 3 dell'articolo 30» con le altre: «evidenziati ai sensi del comma 5».

29.14

FAVILLA, relatore

Al comma 8, sostituire le parole: «31 dicembre 1991», con le altre: «31 dicembre 1990».

29.5

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 8, sopprimere le parole: «o in quello del periodo di imposta in corso».

29.6

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 9, sostituire le parole: «20 per cento», con le altre: «40 per cento».

29.7

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: «al 1° gennaio 1991», con le altre: «al 1° gennaio 1990».

29.8

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 10, quarto periodo, sopprimere la parola: «quattro».

29.9

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 10, quinto periodo, sostituire le parole: «del quarto», con le altre: «dell'ultimo».

29.10

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

29.15

FAVILLA, *relatore*

Invito i presentatori ad illustrarli.

FIOCCHI. Signor Presidente, questo mio emendamento tende ad escludere, per chi richiede il condono le agevolazioni, le esenzioni e le detrazioni.

FAVILLA, *relatore*. L'emendamento 29.12 si illustra da sè; il 29.13 è una correzione necessaria come lo è il 29.14. Vorrei tuttavia che dopo le parole «comma 5» fossero aggiunte le parole «e dell'articolo 30», per maggiore chiarezza e completezza. L'emendamento 29.15 tende a sopprimere un periodo ripetuto due volte nello stesso comma.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Parere favorevole sull'emendamento 29.11 e contrario su tutti gli altri.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.11, presentato dal senatore Fiocchi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.1.

POLLICE. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Voterò a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.2, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.3, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.12, presentato dal relatore Favilla.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.4, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.13, presentato dal relatore Favilla.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.14, presentato dal relatore, con l'integrazione indicata dallo stesso senatore Favilla.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.5, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.6 presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.7, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.8, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.9, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.10, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.15, presentato dal relatore Favilla.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30:

Art. 30.

1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio diverso dall'accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la controversia si estingue se la dichiarazione stessa reca un imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del 15 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente e sono versate le relative imposte. Se nella dichiarazione originaria, ancorchè tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o più imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 60 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte e sono eseguiti i relativi versamenti. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa è indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato. Se alcuni elementi dell'imponibile accertato non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le relative imposte restano

dovute per l'intero ammontare dei suddetti elementi e degli stessi non si tiene conto ai fini del presente articolo.

2. Le disposizioni del comma 1 non consentono in nessun caso di effettuare un versamento di imposta, integrativo di quello corrisposto in conseguenza della dichiarazione originaria, di ammontare inferiore al 20 per cento della differenza fra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa e versata non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 30 per cento.

3. Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicitare effetti sui periodi di imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso a tale data.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. Per gli accertamenti notificati in data successiva, il contribuente interessato alla definizione dei propri rapporti tributari, ai sensi del titolo VI della presente legge, può optare per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo o per la definizione automatica di cui all'articolo 34.

5. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; successivamente a tale data i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidità delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione.

6. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 5, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

7. I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal comma 6. A tal fine debbono presentare, alla competente Intendenza di finanza, entro il 15 maggio 1992, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione presentata e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge riprende con la prima scadenza utile. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative, presentate ai sensi del presente articolo, gli uffici emettono i provvedi-

menti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni si riferiscono.

8. Nel caso in cui sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di 1° grado e penda ancora il ricorso, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggior imponibile che risulti non inferiore al 30 per cento del maggior imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore all'80 per cento del maggior imponibile stabilito dalla commissione tributaria.

9. Nel caso in cui sia intervenuta decisione di commissioni tributarie successive al primo grado e penda ancora il ricorso, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggior imponibile che risulti non inferiore al 15 per cento del maggior imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore al 90 per cento del maggior imponibile stabilito dalla commissione di secondo grado o dalla commissione centrale o dalla corte di appello.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 30.4, aggiungere in fine le parole: «e dopo le parole: "60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio" inserire le seguenti: "o enunciato in decreto di citazione a giudizio penale"».

30.4/1

PELLEGRINO Giovanni, BRINA, BERTOLDI,
SCIVOLETTO, BENASSI, VETERE, GARO-
FALO, GALEOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «salvo quanto previsto al successivo comma 4».

30.4

FAVILLA, relatore

Al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «60 per cento», con le altre: «80 per cento».

30.1

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le altre: «30 per cento».

30.2

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBER-
TINI

Al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» e «30 per cento», rispettivamente, con le altre: «40 per cento» e «15 per cento».

30.3

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 4, sostituire le parole: «può optare per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo o per la definizione automatica di cui al successivo articolo 34», con le altre: «può presentare la dichiarazione integrativa dei propri redditi ai sensi dell'articolo 28 o del successivo articolo 34».

30.5

LEONARDI, CAPPELLI, FIOCCHI, MARNIGA,
BEORCHIA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «successivamente a tale data», con le altre: «tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992».

30.6

MARNIGA, CAPPELLI, FIOCCHI, LEONARDI,
BEORCHIA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 9, qualora la controversia abbia per oggetto riduzione di perdite dichiarate nei confronti dei soggetti cui le stesse rilevano ai sensi degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la controversia stessa si estingue se nella dichiarazione integrativa è indicata una riduzione della perdita dichiarata non inferiore: al 30 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata, e dell'eventuale imponibile accertato e non inferiore all'80 per cento del detto ammontare complessivo riconosciuto con la decisione di primo grado; non inferiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato e non inferiore al 90 per cento del detto ammontare complessivo riconosciuto con la decisione della commissione di secondo grado o della commissione centrale o della Corte d'appello».

30.7

FAVILLA, relatore

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 30.4 è un chiarimento necessario.

Anche l'emendamento 30.5, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori è una necessaria integrazione; propongo però che dopo le parole «articolo 34», vengano aggiunte le parole «Resta esclusa in ogni caso l'applicazione degli articoli 30 e 33». L'emendamento blocca gli accertamenti al 30 settembre e consente ai contribuenti di optare per l'accettazione incondizionata dell'accertamento dell'ufficio; bisogna chiarire che in tal caso non si può usufruire delle altre agevolazioni.

L'emendamento 30.7 è un'aggiunta che disciplina il caso del contribuente che presenta la dichiarazione integrativa e si trova in perdita, caso che non era disciplinato.

LEONARDI. Signor Presidente, l'emendamento 30.5 riguarda una modifica introdotta dalla Commissione, che aveva fissato il termine ultimo degli accertamenti al 30 settembre, cioè alla data di approvazione del provvedimento da parte del Governo; ma il testo, così come era stato modificato dalla Commissione, finiva per risultare eccessivamente favorevole al contribuente consentendo allo stesso di ottenere uno sconto anche sull'accertamento. Ci siamo accorti di aver commesso un errore e pertanto occorre porvi rimedio. Al contribuente vengono quindi offerte due possibilità: o accetta per intero l'accertamento da parte dell'ufficio oppure ricorre al condono automatico su tutti i periodi di imposta.

L'emendamento 30.6 disciplina una fattispecie che non era stata prevista e riguarda il caso in cui l'udienza sia già stata fissata: in tal caso il contribuente può chiedere il rinvio dell'udienza, ma deve dichiarare la volontà di chiedere condono.

PELLEGRINO Giovanni. Signor Presidente, noi condividiamo l'emendamento 30.4 presentato dal senatore Favilla, che tende a determinare un momento temporale al di là del quale non siano più possibili gli accertamenti degli uffici, che influirebbero sulla misura del condono. Tuttavia ci sembra giusto introdurre una correzione: se alla data del 30 settembre 1991, in virtù di accertamenti della Guardia di finanza, ci siano già state imputazioni penali, con citazione in giudizio (per esempio, per qualche grande evasore che ha presentato una dichiarazione dei redditi irrisoria), non sarebbe giusto consentire di chiedere il condono soltanto sulla base della dichiarazione e che la misura del condono non sia influenzata dall'accertamento intervenuto. L'accertamento potrebbe non essere stato notificato, ma ha costituito appunto la base di una imputazione penale e di un rinvio a giudizio.

C'è sempre un peggio al peggio e quindi in senso opposto c'è sempre la possibilità di migliorare le cose. All'interno di queste norme sul condono vi sono alcune discrasie che vorremmo cercare di correggere.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario agli emendamenti 30.1, 30.2 e 30.3; è favorevole all'emendamento 30.5, purchè vi sia quell'aggiunta di cui ho parlato in precedenza («Resta esclusa in ogni caso l'applicazione degli articoli 30 e 33»). Il parere è favorevole infine agli emendamenti 30.6 e 30.4/1.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 30.4 e 30.4/1; contrario agli emendamenti 30.1, 30.2 e 30.3 ed infine favorevole agli emendamenti 30.5 – con la modifica proposta dal relatore –, 30.6 e 30.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.4/1, presentato dal senatore Pellegrino Giovanni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.4, presentato dal relatore Favilla, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.1.

POLLICE. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.2, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.3, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Leonardi, lei accoglie la richiesta di integrazione avanzata dal relatore a proposito dell'emendamento 30.5?

LEONARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.5, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, con l'integrazione proposta dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.6, presentato dal senatore Marniga e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.7, presentato dal relatore Favilla.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31:

Art. 31.

1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e nei modi previsti negli articoli da 28 a 30.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32:

Art. 32.

1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, compreso l'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'articolo 30, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.

2. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 29 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito d'impresa.

3. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; successivamente a tale data i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 30.

4. Si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 30. L'iscrizione provvisoria nei ruoli da effettuare ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è commisurata alle somme per le quali la contestazione prosegue.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole: «successivamente a tale data», con le altre: «tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992».

32.1

LEONARDI, CAPPELLI, FIOCCHI, MARNIGA,
BEORCHIA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LEONARDI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33:

Art. 33.

1. Per i periodi di imposta per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 28 gli uffici, nell'ambito di programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti, secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che l'ammontare del reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore al dieci per cento di quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggior imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata alla eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della franchigia indicata nel precedente periodo. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 28» con le altre: «per i quali il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa che non comporta definizione automatica».

33.1

FAVILLA, *relatore*

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.1, presentato dal relatore Favilla.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33, nel testo emendato.

È approvato.

FAVILLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, potremmo a questo punto esaminare l'emendamento 25.2, che era stato accantonato.

PRESIDENTE. Riprendiamo allora l'esame dell'emendamento 25.2, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, precedentemente accantonato. Avverto che a tale emendamento è stata apportata una modifica. Infatti esso non sostituisce più l'intero articolo, ma soltanto i commi 1 e 2 del medesimo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Su questo emendamento io mi ero rimesso al Governo, raccomandando caldamente un parere favorevole. Nel ritenere che si tratti di argomenti giusti, chiedo che sia considerato con una particolare attenzione.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo rimane contrario a questo emendamento, tenuto conto anche dell'opinione del Ministro del tesoro, perchè esso potrebbe produrre una perdita di gettito. Tuttavia, il Governo intende tener conto delle argomentazioni e delle preoccupazioni, non certo secondarie, che l'emendamento raccoglie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.2, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, con la correzione alla rubrica di cui ho dato prima notizia.

È approvato.

GAROFALO. È un regalo alle banche!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34:

Art. 34.

1. Il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, per i periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 30, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma dei seguenti commi.

2. La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi di imposta in relazione ai quali non sono

scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; ai fini dell'individuazione dei detti periodi di imposta non trova applicazione il disposto dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. La definizione automatica si ottiene versando, in riferimento a ciascuna imposta, l'importo determinato aumentando del 25 per cento l'imposta lorda e le addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria e dalle dichiarazioni integrative, di cui all'articolo 29, comma 1. Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno dichiarato in un periodo d'imposta ricavi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 se esercenti attività di servizi, di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o a 2 miliardi di lire se esercenti attività di produzione di beni o a lire 5.000.000.000 se esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti ovvero per i contribuenti esercenti arti o professioni che hanno dichiarato in un anno compensi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 la percentuale è elevata al 30 per cento e può essere ridotta ad una misura pari a quella risultante dal rapporto tra l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati sulla base dei coefficienti presuntivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1991 ed i ricavi o compensi dichiarati, fermi restando gli importi minimi di cui al comma 3. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previsti diversi limiti di ricavi si fa riferimento all'attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi stessi se le operazioni effettuate sono state annotate distintamente nelle scritture contabili; in mancanza della distinta annotazione si fa riferimento al limite di lire 5.000.000.000 relativamente all'ammontare complessivo dei ricavi. Le detrazioni d'imposta, le ritenute e i crediti d'imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

3. Salvo quanto disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 100.000 lire per le persone fisiche. Per le persone fisiche titolari di reddito di impresa e di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni nonché per le società ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche detto importo è elevato a lire 400.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a lire 18 milioni, a lire 800.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a lire 200 milioni, a lire 1.200.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a lire 360 milioni, a lire 1.600.000 se l'ammontare dei

ricavi non è superiore a 1 miliardo di lire, a lire 2.000.000 se supera 1 miliardo di lire. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al comma 1.

4. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del 30 per cento della perdita dichiarata e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi di imposta chiusi in pareggio deve essere versato un importo pari a lire 1.200.000 per ciascuno dei periodi stessi. Al fine di stabilire se un periodo di imposta è chiuso in perdita o in pareggio non si tiene conto delle compensazioni previste dalle disposizioni dianzi richiamate, e l'aumento di cui al comma 2 è applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo così definito, non si applicano le disposizioni predette fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute.

5. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve essere versato un importo pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi; per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tale importo è elevato a lire 4.000.000. Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata in alcuno dei periodi di imposta in relazione ai quali alla data del 31 settembre 1991 non sono scaduti i termini per l'accertamento, la dichiarazione integrativa in ogni caso non comporta definizione automatica del relativo periodo.

6. Non possono essere definite in modo automatico l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata e le ritenute alla fonte sulle somme o valori corrisposti dai soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Agli effetti delle disposizioni recate dai commi da 1 a 6 la presentazione avvenuta anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è considerata presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la presentazione del certificato è avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo ai periodi di imposta cui si riferisce il certificato stesso non si applicano le maggiorazioni di cui ai commi 2 e 3.

8. Se le maggiorazioni indicate nel comma 2 riguardano l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale

differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al comma 3, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui ai commi 4 e 5.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

34.6

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. I contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno dichiarato in un periodo d'imposta ricavi non superiori a 700 milioni se esercenti attività di servizi di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o a 2 miliardi se esercenti attività di produzione di beni o a 5 miliardi se esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti, ovvero i contribuenti esercenti arti e professioni, possono richiedere, per i periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 30, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite a norma dei seguenti commi.

2. La dichiarazione integrativa, riguardante a pena di nullità tutti i periodi d'imposta per i quali non sono scaduti al 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento deve adeguare i ricavi o i compensi dichiarati a quelli calcolati sulla base di coefficienti presuntivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1991. Sui maggiori ricavi e compensi così determinati deve essere corrisposta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al precedente comma 1, calcolata con l'aliquota del 30 per cento».

34.7

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «25 per cento», con le altre: «50 per cento».

34.1

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «30 per cento», con le altre: «60 per cento».

34.2

COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,
SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Le disposizioni precedenti si applicano a condizione che il reddito di impresa ed il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni dichiarati non siano inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono insieme i redditi sopra menzionati le eventuali riduzioni della percentuale del 30 per cento vanno determinate separatamente per ciascun reddito e si applica, in ogni caso, la percentuale più elevata. I coefficienti sopra menzionati possono essere utilizzati ai fini degli accertamenti induttivi previsti dall'articolo 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984 n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni. La percentuale determinata, ai sensi del presente comma, nei riguardi delle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e dall'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra i coniugi è applicabile anche ai fini dell'eventuale definizione automatica dell'imposta dovuta dai soci o associati o dal coniuge qualora i redditi da partecipazione, unitamente agli altri redditi eventualmente dichiarati in relazione ai quali può operare l'aumento ovvero la riduzione della percentuale, non siano inferiori al 70 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più dei redditi sopra menzionati, si applica la percentuale più elevata. Le detrazioni d'imposta, le ritenute e i crediti d'imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria».

34.3

FAVILLA, relatore

Sopprimere il comma 5.

34.8

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata in alcuno dei periodi d'imposta indicati nel comma 2, le relative imposte non possono essere definite per definizione automatica».

34.4

FAVILLA, relatore

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Non può essere definita in modo automatico l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata».

34.5

FAVILLA, *relatore*

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Le disposizioni precedenti si applicano a condizione che il reddito di impresa ed il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni dichiarati non siano inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono insieme i redditi sopra menzionati le eventuali riduzioni della percentuale del 30 per cento vanno determinate separatamente per ciascun reddito e si applica, in ogni caso, la percentuale più elevata. La percentuale determinata, ai sensi del presente comma, nei riguardi delle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra i coniugi è applicabile anche ai fini dell'eventuale definizione automatica dell'imposta dovuta dai soci o associati o dal coniuge qualora i redditi da partecipazione, unitamente agli altri redditi eventualmente dichiarati in relazione ai quali può operare l'aumento ovvero la riduzione della percentuale, non siano inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più dei redditi sopra menzionati, si applica la percentuale più elevata. Le detrazioni d'imposta, le ritenute e i crediti d'imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria».

34.3 (Nuovo testo)

FAVILLA, *relatore*

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Un momento fa ho detto che avevate fatto un piccolo regalo alle banche. La cosa non mi stupisce. Mezz'ora prima la stessa maggioranza aveva votato per mantenere la deducibilità degli oneri che pagano gli imprenditori quando si associano alle loro organizzazioni di categoria e depennare quella dei lavoratori dipendenti quando si associano al sindacato. Si tratta di due segnali che non condividiamo e dei quali la maggioranza si assume le responsabilità.

Gli emendamenti all'articolo 34 sono collegati. Con l'emendamento 34.6 proponiamo in prima istanza di sopprimere l'articolo; con l'emendamento 34.7 proponiamo di introdurre un meccanismo diverso per la definizione del condono automatico, cioè che si possa definire attraverso un calcolo basato sui coefficienti presuntivi.

FAVILLA, *relatore*. L'emendamento 34.3 si propone di risolvere il caso in cui ci sia coesistenza di reddito di lavoro e di reddito di impresa o di lavoro autonomo, che non era stato considerato. Si stabilisce il principio che quando supera il 60 per cento, prevale il reddito di lavoro autonomo o di impresa.

L'emendamento 34.4 chiarisce meglio che il condono automatico non è applicabile se in tutto il periodo non è mai stata presentata dichiarazione dei redditi.

L'emendamento 34.5 dice che è esclusa dal calcolo automatico l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 34.6 e 34.7, perchè modificano la logica del provvedimento. Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti 34.1 e 34.2, senza bisogno di spiegazioni. Esprimo parere contrario anche all'emendamento 34.8, soppressivo del comma 5.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.6, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.7, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.1.

POLLICE. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.1, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.2, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.3, presentato dal relatore, Favilla nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.8, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.4, presentato dal relatore Favilla.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.5, presentato dal relatore Favilla.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35:

Art. 35.

1. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata, sono rimosse mediante versamento diretto con le modalità di cui all'articolo 36.

2. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di marzo e luglio 1992 e luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993.

3. Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio con le modalità di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, calcolato con decorrenza dall'anno 1992.

4. Entro il termine di cui al comma 3, sono rimosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizioni in ruolo speciale secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali

rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire 20.000.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche qualora successivamente alla data del 30 aprile 1992 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 30 aprile 1992 per i periodi di imposta per i quali siano presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validità devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 3.

6. Sulle somme dovute e non versate ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e la soprattassa del 40 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 92 del medesimo decreto.

7. L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 36» con le altre: «con le modalità di cui all'articolo 37».

35.1

FAVILLA, relatore

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «marzo» con l'altra: «aprile».

35.2

FAVILLA, relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative» con le altre: «Al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse».

35.3

FAVILLA, relatore

Invito il relatore Favilla ad illustrarli.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 35.1 e 35.2 non hanno bisogno di alcuna illustrazione, perchè concernono delle semplici correzioni.

L'emendamento 35.3 tiene conto del fatto che gli uffici non possono procedere alla liquidazione e possono solo effettuare il controllo delle dichiarazioni presentate dal contribuente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.1, presentato dal relatore Favilla.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.2, presentato dal relatore Favilla.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.3, presentato dal relatore Favilla.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 36.

1. La liquidazione di cui all'articolo 35 è eseguita, per tutte le annualità di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione è stata presentata avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli comunicati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative.

2. I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

3. Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualità di imposte per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa si provvede mediante determinazione di un unico importo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualità.

4. Alle iscrizioni, ai rimborsi o agli sgravi relativi alle annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi

degli articoli 30 e 32, provvedono, per ciascuna annualità, sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 37.

1. Gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35, sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega ad una azienda di credito, o distinta di versamento al concessionario della riscossione, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 38.

1. Le sanzioni amministrative per omissione, infedeltà o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi, compresa quella prevista nell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano se l'imposta resta definita per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in caso contrario si applicano le sanzioni per incompleta e infedele dichiarazione commisurate alla maggiore imposta definitivamente accertata. Non si applicano altresì le sanzioni amministrative per la tardività delle dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alle imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa.

2. Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente capo non sono dovuti interessi e soprattasse.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire dopo l'articolo 38, i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 38, inserire i seguenti:

«Art. 38-...

1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente capo sono tenuti al pagamento dei relativi contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'8 per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purchè il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato in due rate di pari importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992 e la seconda entro il 30 aprile 1992. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 novembre 1992, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.

2. I maggiori redditi risultanti dalle dichiarazioni integrative di cui ai precedenti articoli non rilevano ad altri effetti».

38.0.1

LEONARDI, FIOCCHI, MARNIGA, BEORCHIA

«Art. 38-...

1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 23 30 sono tenuti al pagamento dei relativi contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'8 per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purchè il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato in due rate di pari importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992 e la seconda entro il 30 settembre 1992. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 aprile 1992, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente articolo».

38.0.3

BRINA, BERTOLDI, POLLINI

«Art. 38-....

1. Qualora vengano iscritte in bilancio, a seguito delle regolarizzazioni contabili di cui all'articolo 29, attività precedentemente omesse superiori a 100 milioni, l'ufficio delle imposte segnala l'operazione alla polizia giudiziaria per accertamenti relativi a possibile riciclaggio di somme provenienti da attività illecite».

38.0.2

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Successivamente è stato presentato il seguente nuovo testo dell'emendamento 38.0.1:

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-...

1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente capo sono tenuti al pagamento dei relativi contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'8 per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purchè il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato in due rate di pari importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992 e la seconda entro il 30 aprile 1993. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 novembre 1992, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. Il pagamento dei contributi o premi e delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.

2. I maggiori redditi risultanti dalle dichiarazioni integrative di cui ai precedenti articoli non rilevano ad effetti diversi da quelli previsti nel presente titolo».

38.0.1 (Nuovo testo)

LEONARDI, FIOCCHI, MARNIGA, BEORCHIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

LEONARDI. Signor Presidente, l'emendamento 38.0.1, nel nuovo testo, estende il condono anche per gli obblighi dei contribuenti verso gli istituti previdenziali e assistenziali, fissandone le modalità.

Rispetto al precedente testo dell'emendamento, l'unica modifica concerne il versamento della seconda rata entro il 30 aprile 1993.

BRINA. Signor Presidente, l'emendamento 38.0.3 collega la parte relativa ai contribuenti sanitari; occorre tener conto degli oneri che vengono devoluti per la tassa sulla salute. Per il collegamento, mi rimetto al parere del relatore.

GAROFALO. Signor Presidente, ciò che proponiamo con l'emendamento 38.0.2 è abbastanza semplice. Quando per ottenere il condono si iscrivono in bilancio somme superiori a 100 milioni precedentemente non denunciate, proponiamo che l'amministrazione finanziaria trasmetta alla polizia giudiziaria queste risultanze, in maniera tale che possa essere avviata un'attività antiriciclaggio. Conosco già la risposta del ministro Formica, cioè che si vuole scoraggiare il condono. Spero che ella, pur di arrivare a racimolare una determinata somma, non voglia agevolare il condono anche per coloro che svolgono attività di riciclaggio.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 38.0.1 e 38.0.3 trattano la stessa materia, ma indicano date diverse. Poichè con il nuovo testo dell'emendamento 38.0.1 si concede una maggiore dilazione al contribuente, lo ritengo preferibile. Inoltre, esso concede un maggior lasso di tempo al contribuente per presentare la domanda agli enti impositori.

Per quanto riguarda l'emendamento 38.0.2, ritengo che gli uffici amministrativi possano anche oggi procedere alle segnalazioni; ma affermarlo espressamente in una disposizione normativa avrebbe solo un carattere intimidatorio e di conseguenza scoraggerebbe l'adesione al condono.

Per questa ragione, esprimo parere contrario.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore Favilla e preferisce la disposizione contenuta nel nuovo testo dell'emendamento 38.0.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 38.0.2, debbo dire che c'è una legislazione apposita sul riciclaggio e quindi mi sembra improprio immaginare che operazioni contabili – che sono altra cosa dal riciclaggio – possano avere questo stesso trattamento.

In questa sede mi sembra impropria tale criminalizzazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.0.1.

BRINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 38.0.3, considerandolo assorbito dal 38.0.1 e vorremmo trasferire le nostre firme su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.0.1, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

L'emendamento 38.0.3 è stato testè ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 38.0.2, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Sulla morte del senatore Francesco Franco

PRESIDENTE (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Devo purtroppo dare una comunicazione luttuosa all'Aula. Devo comunicare all'Assemblea con profondo cordoglio la scomparsa improvvisa del nostro collega Francesco Franco, senatore dal 1972, che per cinque legislature ha portato in Senato e sostenuto con passione i problemi della sua terra, la Calabria, difendendoli con un impegno che ha sempre legato le battaglie parlamentari ad una presenza costante ed attiva nella sua regione, anche in momenti di scontro politico aspro e difficile.

Alla sua famiglia, agli elettori calabresi che per tanti anni hanno a lui rinnovato la fiducia, al Gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-Destra nazionale cui apparteneva, vanno le condoglianze commosse mie personali e del Senato tutto.

FORMICA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMICA, *ministro delle finanze*. Mi associo al cordoglio già espresso dal Presidente ed estendo anche al Gruppo di appartenenza le condoglianze del Governo.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,50*).

Allegato alla seduta n. 609**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

In data 15 novembre 1991, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della marina mercantile:

«Fondo di solidarietà nazionale della pesca» (3055).

,In data 15 novembre 1991, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

IANNIELLO. – «Soppressione trattenute sulle vincite del gioco del lotto» (3056).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge: «Norme sul diritto agli studi universitari» (1576-2113-B) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Vesentini ed altri*) (*Approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6^a Commissione permanente.

